

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2204 in data 17-04-2023

OGGETTO : REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 4030/2019 INERENTE ALLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'A.I.A. RILASCIATA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IMPIANTISTICO COORDINATO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE, A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DEI TAVOLI TECNICI PREVISTI E DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI APPROVATE, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, con particolare riferimento all'art. 208 della Parte IV, nonché alle Parti III e V;
- richiamato l'articolo 29-ter del citato decreto che stabilisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'articolo 208 del medesimo decreto recante "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
- richiamato l'articolo 29-nonies del citato decreto che stabilisce le modalità di valutazione delle proposte di modifica agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA);

- richiamata la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento emessa in data 21 gennaio 2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale 4030 del 10 luglio 2019 recante “VALUTAZIONE POSITIVA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA IMPIANTISTICO COORDINATO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI FINALIZZATO AL RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE, AI SENSI DELLA L.R. 12/2009, E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL’A.I.A. GIÀ RILASCIATA A VALECO S.P.A. CON P.D. N. 5661/2013, VOLTURATA CON P.D. N. 7243/2018, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale 6032 del 15 ottobre 2019 recante “APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA SOCIETÀ VALECO S.P.A. DI BRISSOGNE CON P.D. N. 5661 DEL 20/12/2013, VOLTURATA AL RTI COSTITUITO DA REA DALMINE S.P.A., F.LLI RONC S.R.L. E CESARO MAC.IMPORT S.R.L. CON P.D. N. 7243 DEL 12/12/2018 E MODIFICATA CON P.D. N. 4030 DEL 10/07/2019, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, PER CAMBIAMENTO DI RAGIONE SOCIALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI SCOPO ENVAL S.R.L. DI AOSTA.”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale 853 del 24/02/2021 recante “AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 46/2014, APPROVATO CON P.D. N. 3802 IN DATA 14 OTTOBRE 2015”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale 1214 del 12/03/2021 recante “AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO E RELATIVE FREQUENZE INDICATE NEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI RILASCIATI ALLE AZIENDE TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, AI SENSI DELL’ART. 29-DECIES, COMMA 11-BIS DEL D.LGS. 152/2006, APPROVATO CON P.D. N. 3802 IN DATA 14 OTTOBRE 2015, AGGIORNATO MEDIANTE P.D. N. 853 IN DATA 24 FEBBRAIO 2021” con particolare riferimento ai punti 5) e 6) il quale, in particolare modo cita: “di prevedere la rideterminazione della tabella di cui al punto precedente, quale conseguenza della verifica della tabella di cui al punto 2 del par. 27 del P.D. 4030/2019, a seguito della conclusione dei tavoli tecnici previsti dal medesimo provvedimento;”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5357 in data 17 settembre 2019 recante “ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DEI TAVOLI TECNICI PREVISTI AL PUNTO 11) E MODIFICA DEL PUNTO 34) NEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4030 DEL 10/07/2019, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.”, si richiamano le conclusioni dei tavoli tecnici svoltisi:
 - o gestione e misura della portata d’aria all’ingresso del biofiltro – verbale degli incontri tecnici inviato ai partecipanti con nota prot. n. 3058/TA del 28/04/2020;
 - o limiti di emissione dal biofiltro e monitoraggi - verbale dell’incontro tecnico inviato ai partecipanti con nota prot. n. 869 del 04/02/2021;
 - o definizione dei pozzi significativi per il monitoraggio dell’impatto sulle acque sotterranee della discarica e di quelli definiti “storici”, oltre ai valori di riferimento e di guardia degli stessi pozzi piezometrici - verbale dell’incontro tecnico inviato ai partecipanti con nota prot. n. 9310/TA del 31/12/2021, la cui tabella 5 è stata rettificata con nota prot. n. 511/TA del 24/01/2022 a cui ha fatto seguito la nota del Gestore acquisita in data 07/04/2022 al prot. 2619/TA ove si riportava, tra il resto, comunicazione dell’avvenuta

perforazione dei pozzi denominati P40 e P41 per il monitoraggio di valle del lotto IV di discarica;

- modalità di caratterizzazione, monitoraggio, trattamento e scarico delle acque meteoriche e di processo - esiti oggetto di presa d'atto mediante provvedimento dirigenziale 5091 del 08/09/2021 recante "APPROVAZIONE DEGLI ESITI DEL TAVOLO TECNICO PREVISTO AL PUNTO 11) DEL P.D. 4030/2019, IN CAPO A ENVAL S.R.L., INERENTE L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON P.D. N. 5661/2013, PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CARATTERIZZAZIONE, MONITORAGGIO, TRATTAMENTO E SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE E DI PROCESSO PRESSO IL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI BRISSOGNE.", come integrato dal provvedimento dirigenziale 6782 del 16/11/2021 recante "APPROVAZIONE DEGLI ESITI DEL TAVOLO TECNICO PREVISTO AL PUNTO 3) DEL P.D. 5091/2021, IN CAPO A ENVAL S.R.L., PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCARICHI PRESENTI NEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI BRISSOGNE – APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI POSIZIONAMENTO DELLA SIEPE LUNGO PERIMETRO NORD E OVEST DEL CENTRO MEDESIMO.";

- richiamati i seguenti provvedimenti dirigenziali emessi a seguito delle richieste inoltrate dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel corso della predisposizione del Centro medesimo, ovvero nella prima fase di gestione prevista al punto 5) del P.D. 4030/2019, quali modifiche non sostanziali al documento autorizzativo:

- P.D. 1328 del 27/03/2020 recante "APPROVAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO TRANSITORIO DA METTERE IN ATTO NEL PERIODO 2020-2021 DAL GESTORE DEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE – INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4030/2019";
- P.D. 1331 del 27/03/2020 recante "RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DEL PUNTO 27) DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4030/2019 INERENTE LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'A.I.A. RINNOVATA CON P.D. 5661/2013 E VOLTURATA CON P.D. 7243/2018 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA IMPIANTISTICO COORDINATO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI NEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE.";
- P.D. 6934 del 04/12/2020 recante "ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEL P.D. N. 5661/2013 CONCERNENTE IL "RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, GIÀ RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALECO S.P.A., DI BRISSOGNE, CON P.D. N. 4494 DEL 30 OTTOBRE 2007, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/20062" E S.M.I. E DEL P.D. N. 4030/2019 DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON P.D. N. 5661/2013 CITATO.";
- P.D. 662 del 12/02/2021 recante "AGGIORNAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 1328/2020 RECANTE "APPROVAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO TRANSITORIO DA METTERE IN ATTO NEL PERIODO 2020-2021 DAL GESTORE DEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE – INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4030/2019";
- P.D. 1697 del 02/04/2021 recante "ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEL P.D. N. 5661/2013 E S.M.I. COME MODIFICATO DAL P.D. N. 4030/2019 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE DI RUSCELLAMENTO ARGINE NORD-OVEST DELLA DISCARICA SITA NEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI BRISSOGNE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO "NUOVO DRENAGGIO E SISTEMA REGIMAZIONE

ACQUE SUPERFICIALI” DELLA MEDESIMA E INTEGRAZIONE DELLA TABELLA PUNTO 2 B) DEL P.D. 1115/2010 E S.M.I.”;

- P.D. 4301 del 04/08/2021 recante “APPROVAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL P.D. N. 5661/2013 CONCERNENTE IL “RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, GIÀ RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALECO S.P.A., DI BRISSOGNE, CON P.D. N. 4494 DEL 30 OTTOBRE 2007, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/20062” E S.M.I. - INTEGRAZIONE DEL P.D. N. 4030/2019 DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE, RELATIVAMENTE AI MONITORAGGI AMBIENTALI DEL IV LOTTO DELLA DISCARICA DI BRISSOGNE”;
- P.D. 5084 del 08/09/2021 recante “DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL P.D. N. 5661/2013 CONCERNENTE IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E S.M.I. AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/20062 E S.M.I. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI VERDI BIODEGRADABILI - AUTORIZZAZIONE OPERAZIONE R3 PER RIFIUTI AVENTI CODICI EER 200201 E 020107 PER LA CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO AI SENSI DELL’ART. 184-TER DEL D.LGS. 152/2006 PRESSO IL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI BRISSOGNE”;
- P.D. 5093 del 08/09/2021 recante “ADOZIONE DETERMINAZIONI POSITIVE CONCLUSIVE EX. ART. 14- TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL P.D. N. 5661/2013 CONCERNENTE IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E S.M.I., AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/20062 - AUTORIZZAZIONE OPERAZIONE R3 PER RIFIUTI IDENTIFICATI CON CODICE EER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06 E 20.01.01 PER CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO AI SENSI DEL DM 188/2020 PRESSO IL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI BRISSOGNE”;
- P.D. 6049 del 20/10/2021 recante “ADOZIONE DETERMINAZIONI POSITIVE CONCLUSIVE EX. ART. 14-BIS, L. 241/1990. APPROVAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL P.D. N. 5661/2013 CONCERNENTE IL “RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, GIÀ RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALECO S.P.A., DI BRISSOGNE, CON P.D. N. 4494 DEL 30 OTTOBRE 2007, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/20062” E S.M.I. PER REALIZZAZIONE SECONDA PESA PRESSO IL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI BRISSOGNE.”;
- P.D. 8041 del 21/12/2021 recante “APPROVAZIONE DI VALORI DI FONDO ANTROPICO A SOSTITUZIONE DELLE CSC DI CUI ALLA TAB. 2, ALL. 5, TITOLO V, PARTE IV, DLGS 152/06 PER LA PORZIONE DI CORPO IDRICO SOTTERRANEO “PIANA DI AOSTA” SOGGIACENTE L’AREA COMPREDENTE LE VECCHIE DISCARICHE INCONTROLLATE DI RIFIUTI NEI COMUNI DI QUART E BRISSOGNE, IL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN COMUNE DI BRISSOGNE E L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE NEI COMUNI DI BRISSOGNE E POLLEIN E APPROVAZIONE DELL’AREA NELLA QUALE APPLICARE I VALORI DI FONDO MEDESIMI.”;

- richiamato il verbale inviato con nota prot. n. 1448/TA del 24/02/2022 relativo alla conferenza dei servizi svoltasi in data 16 febbraio 2022, concernente le modifiche autorizzative proposte dal gestore con nota acquisita al prot. n. 8507/TA del 30 novembre 2021, inerenti gli argomenti seguenti:

- introduzione linea compost da indifferenziato
- introduzione linea compost da differenziato
- introduzione pretrattamento ferrosi
- Eliminazione determinazione IRDP su rifiuti in ingresso
- Modifiche gestionali interne

dove si riporta, tra il resto: *“si ritiene che il Gestore possa provvedere alla messa in atto di quanto valutato e approvato, ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/1990 e s.m.i. ovvero in base all’esito positivo espresso nell’ambito della conferenza dei servizi, in attesa dell’emissione del relativo provvedimento dirigenziale di recepimento”*;

- richiamato il verbale del tavolo tecnico inviato con nota prot. n. 9400/TA del 20/12/2022 svoltosi in data 1° dicembre 2022, concernente la valutazione della proposta di modifica del processo di produzione dell’ammendante compostato da differenziato di cui al punto precedente a seguito del periodo di sperimentazione, ovvero inerente all’avvio di un nuovo periodo di sperimentazione circa la produzione di ammendante compostato esclusivamente utilizzando il rifiuto verde in ingresso al Centro;
- richiamando i provvedimenti in capo al gestore precedente del Centro, Valeco S.p.A., ora trasferiti al gestore EnVal s.r.l. relativi all’impianto di pretrattamento del percolato di discarica di seguito riportati:
 - o P.D. 888 del 21/02/2019 recante “ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALECO SPA, DI BRISSOGNE, COME RINNOVATA CON P.D. N. 5661 DEL 20 DICEMBRE 2013, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA A SERVIZIO DEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE.”;
 - o P.D. 6873 del 18/11/2021 recante “APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI ESITI DEI MONITORAGGI DI MESSA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DEL PERCOLATO NEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DI BRISSOGNE DI CUI AL P.D. N. 888/2021, DEFINIZIONE DEI LIMITI ALLO SCARICO E RELATIVI MONITORAGGI”;

si riportano gli approfondimenti tecnici effettuati in conseguenza dell’esito negativo del monitoraggio di messa a regime svolto dal Gestore in ottemperanza a quanto definito al P.D. 6873/2021 citato, acquisito in data 07/04/2022 al prot. n. 2615/TA:

- o l’Amministrazione ha provveduto a convocare un tavolo tecnico a seguito della ricezione della nota riportata i cui esiti sono stati inviati con nota prot. n. 3642/TA del 18/05/2022 dai quali emerge la richiesta al Gestore di effettuare un ulteriore periodo di messa a punto dell’impianto da concludersi entro luglio 2022 e contestuale sospensione della messa a regime del medesimo;
- o il Gestore ha provveduto ad inviare nota tecnica a conclusione dell’ulteriore periodo di messa a punto di cui al punto precedente a seguito della cui ricezione l’Amministrazione ha convocato un tavolo tecnico in data 27/09/2022 i cui esiti sono stati inviati in data 25/10/2022 al prot. n. 8005/TA. In tale verbale emerge la richiesta formulata al Gestore di provvedere ad inviare formale richiesta di ridefinizione delle deroghe allo scarico per i parametri per cui questo è ritenuto ammissibile dal D.Lgs. 152/2006;
- o la nota richiesta al Gestore indicata al punto precedente è stata acquisita in data 02/11/2022 al prot. n. 8180/TA, a seguito della quale l’Amministrazione ha provveduto ad inviare agli organi ad ARPA VDA e al gestore dell’impianto di depurazione posto a valle dello scarico una richiesta di parere tecnico in merito alle deroghe richieste con nota prot. n. 8264/TA del 04/11/2022. Risultano pervenuti i seguenti pareri tecnici:
 - ARPA VDA: nota inviata con prot. n. 14443 del 17/11/2022 ove non si evidenziano motivi ostativi alla modifica ai limiti allo scarico come richiesti dal Gestore EnVal s.r.l., pur restando in attesa del parere vincolante del gestore del depuratore posto a valle dello scarico identificato con sigla PF6;

- Sub-ATO Mont Emilius – Piana di Aosta: nota acquisita in data 13/12/2022 al prot. n. 9190/TA dove non si riportano motivi ostativi alla concessione di deroghe ai parametri allo scarico come richieste dal Gestore EnVal s.r.l., specificando, tra il resto, quanto segue: *“la ditta ritiene ammissibili le deroghe richieste sui parametri di natura organica: BOD5, COD, Azoto ammoniacale ed Azoto nitroso, in quanto compatibili col processo depurativo e con la capacità residua dell’impianto di Brissogne. La ditta ritiene altresì tecnicamente ammissibili ulteriori deroghe anche sui parametri di natura non organica: Solfati, Cloruri e Tensioattivi totali, che potrebbero essere presenti in via straordinaria nello scarico, quali conseguenze di possibili sovradosaggi dei prodotti chimici utilizzati per il pretrattamento del percolato. In ultimo, l’Iseco sottolinea la necessità di prevedere nel provvedimento autorizzativo la limitazione o la temporanea sospensione dello scarico in fognatura in corrispondenza di contingenti fenomeni di sovraccarico o malfunzionamento del depuratore di Brissogne e di manutenzioni straordinarie che possano limitarne, anche parzialmente, la capacità di trattamento.”*;

ritenendo di ridefinire, mediante provvedimento dirigenziale, i limiti al punto di scarico in fognatura denominato PF6 a rettifica di quanto previsto dal P.D. 6873/2021, ovvero confermando i nuovi limiti allo scarico come richiesti dal Gestore EnVal s.r.l. in data 15/12/2022 al prot. n. 9300/TA;

- ritenuto, al fine di completare la revisione del P.D. 4030/2019, di tenere conto delle seguenti considerazioni:
 - si conferma la validità del provvedimento dirigenziale 4030/2019 relativamente ai punti 1) e 3) inerenti all’approvazione degli elaborati progettuali
 - si considerano conclusi gli effetti dei punti 2), 4), 5) relativamente alla 1° fase di gestione e 15) e 16) in forza del fatto che l’impianto è stato messo in esercizio in data 1° gennaio 2022, come risultante dalla nota inviata dal gestore EnVal s.r.l. acquisita in data 10/01/2022 al prot. n. 82/TA;
 - si considerano conclusi gli effetti dei punti relativi alla fase transitoria di gestione del Centro, essendo avviata a far data del 1° gennaio 2022 la seconda fase di gestione, come riportati nel seguente elenco relativo al P.D. 4030/2019: 5) relativamente alla 1° fase di gestione, 15), 16);
 - si prende atto che le operazioni di chiusura dei lotti I-II-III di discarica annessi al Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne non risultano ancora terminate, contrariamente a quanto previsto al punto 22) del P.D. 4030/2019 per motivi non imputabili al gestore EnVal s.r.l.;
 - si ritiene di dover recepire gli esiti dei tavoli tecnici previsti al punto 11) del P.D. 4030/2019, in base a quanto previsto dal medesimo punto, i cui verbali di conclusione sono stati citati nei punti precedenti e, pertanto, di considerare conclusi gli effetti del medesimo punto;
 - si ritiene concluso l’effetto del punto 12) del P.D. 4030/2019 in forza dell’emissione del P.D. 6873/2021 precedentemente citato;
 - si ritiene di aggiornare, in base a quanto indicato al punto precedente, le tabelle riportate al punto 13) del P.D. 4030/2019 inserendone l’aggiornamento nei pertinenti paragrafi dell’allegato 1 relativo alle prescrizioni AIA;
 - si ritiene di confermare quanto previsto dai punti 6) a 10) del P.D. 4030/2019 in merito alle prescrizioni in ambito AIA, alla redazione della relazione annuale, alla modulistica prevista e all’elenco dei codici CER accettabili nel Centro;
 - si ritiene, per uniformità di trattazione, di inserire i punti da 14) a 26) del P.D. 4030/2019, con l’esclusione dei punti 15), 16) e 22), nella pertinente sezione inerente alle prescrizioni gestionali sui rifiuti presenti in Allegato 1;

- si ritiene, per uniformità di contenuti, di inserire il punto 29) del P.D. 4030/2019 nella sezione relativa alle emissioni in atmosfera presente nell'Allegato 1 al presente provvedimento;
 - si ricorda, in merito al punto 27.1), il passaggio di titolarità del P.D. 888/2019 al gestore EnVal s.r.l. a far data dal 1° gennaio 2022, come previsto dal P.D. 1331/2020, unitamente al P.D. 6873/2021 di recepimento degli esiti del monitoraggio allo scarico effettuato dal precedente gestore Valeco S.p.A. e alla definizione dei limiti allo scarico dell'impianto di pretrattamento del percolato di discarica;
 - si ritiene di dover adeguare il paragrafo 5) del P.D. 1214/2021 inerente alle attività dell'organo di controllo presso gli stabilimenti soggetti a A.I.A., in base a quanto previsto dal punto 6) del medesimo provvedimento il quale reca: "6) di prevedere la rideterminazione della tabella di cui al punto precedente, quale conseguenza della verifica della tabella di cui al punto 2 del par. 27 del P.D. 4030/2019, a seguito della conclusione dei tavoli tecnici previsti dal medesimo provvedimento;"
 - si ritiene concluso l'effetto del punto 27.2) del P.D. 4030/2019, in base a quanto verrà indicato in ottemperanza a quanto riportato al punto precedente;
 - si ritiene di confermare il paragrafo "Prescrizioni finali", ovvero punti da 28) a 45) del P.D. 4030/2019 presente nel P.D. 4030/2019, ad esclusione del punto 29) precedentemente citato;
 - si ritiene di aggiornare l'elenco delle metodiche da utilizzare per i monitoraggi presso i punti di emissione in atmosfera in base a quanto indicato nel parere tecnico rilasciato da ARPA VDA con nota prot. n. 1287 del 01/02/2023, acquisito in medesima data al prot. n. 820/TA emesso a seguito di richiesta di parere tecnico inoltrato con nota prot. n. 9403 del 20/12/2023;
 - si ritiene di aggiornare il valore del diametro del punto di emissione denominato E7, in base a quanto riportato nella nota tecnica rilasciata da ARPA VDA con prot. n. 1460 del 02/02/2023, acquisita in medesima data al prot. n. 872/TA;
 - si ritengono di aggiornare le prescrizioni inerenti le modalità di gestione del percolato di discarica, visionata la nota del Gestore EnVal s.r.l. acquisita in data 17 febbraio 2023 al prot. n. 1283/TA ove si richiede la possibilità di attivazione del ricircolo nel corpo discarica del percolato in caso di emergenza idraulica che comporterebbe il rischio di tracimazione del percolato dai sistemi di accumulo e tenuto conto del parere tecnico positivo rilasciato da ARPA VDA con nota prot. n. 2953 del 02/03/2023, acquisito in medesima data al prot. n. 1692/TA;
- ritenuto che quanto approvato nei provvedimenti dirigenziali citati, unitamente a quanto emerso nel corso dello svolgimento dei tavoli tecnici riportati e delle conferenze dei servizi svoltesi con esito positivo riportate, non ha rivestito carattere di sostanzialità rispetto a quanto approvato in sede di V.I.A. i cui esiti positivi sono stati riportati nel P.D. 4030/2019, in particolare al riguardo dei possibili impatti globali sull'ambiente circostante che non si ritengono essere stati aggravati;
 - ritenuto, per quanto finora richiamato, di provvedere alla revisione e aggiornamento del documento autorizzativo rilasciato al gestore con P.D. 4030/2019 al fine di fornire un documento unico e maggiormente attinente alla situazione presente dell'impianto che non crei fraintendimenti o difficoltà interpretative sia al Gestore che agli enti pubblici che a diverso titolo potrebbero essere chiamati a valutarne l'operato nei diversi ambiti normativi pertinenti la tutela dell'ambiente e la gestione dei rifiuti;
 - vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 202/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di procedere, per quanto espresso in premessa, alla revisione dei contenuti del provvedimento dirigenziale n. 4030 del 10 luglio 2019, nonché alla revisione e integrazione degli allegati, sostituendoli con quelli posti in allegato al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante;
- 2) di confermare la valutazione positiva di compatibilità ambientale del progetto definitivo del nuovo sistema impiantistico coordinato di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani, nel centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, proposto dalla Società REA DALMINE SPA con sede in via Dossi, n. SNC del Comune di Dalmine (Capogruppo dell’ATI costituita da REA DALMINE SpA, F.lli RONC s.r.l. e CESARO MAC.IMPORT s.r.l.);
- 3) di confermare l’approvazione della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2018 per le attività di cui al punto 5.4 dell’allegato VIII alla parte seconda del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006, alla società Valeco S.p.A. e volturata con P.D. n. 7243 del 12 dicembre 2018 all’ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A., per la gestione del Centro Regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati sito in Comune di Brissogne (AO), loc. L’Ile Blonde, 1, approvando, altresì, il progetto definitivo del nuovo sistema impiantistico coordinato di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani, al fine di installare nel sito medesimo gli impianti atti a svolgere l’attività individuata al punto 5.3 b), dell’allegato citato, recante: “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno [...]”;
- 4) di prendere atto che, a partire dal 1° gennaio 2022, le attività disciplinate dal presente provvedimento proseguono con la 2° fase di gestione del Centro corrispondente a 15 anni di concessione, come indicato al punto 5 del P.D. 4030/2019 e previsto dal Contratto di concessione per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sottoscritto fra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A., ora EnVal s.r.l.. Tali attività sono inerenti alla gestione tecnico-operativa di gestione del sito, la manutenzione dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti di trattamento, recupero, smaltimento, di controllo ambientale, nonché di ogni altra attività di carattere amministrativo,

così come previste dal Progetto approvato nel procedimento richiamato ai punti 2 e 3 precedenti, oltretutto in conformità alle prescrizioni qui contenute e in ottemperanza a quanto definito nel contratto di concessione citato;

- 5) di confermare che negli impianti installati presso il centro di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne sono autorizzati l'esercizio e la gestione delle attività di trattamento, di recupero e di smaltimento finale effettuati attraverso il sistema integrato che comprende:
 - a. la linea di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati composta dalle seguenti fasi:
 - o Triturazione;
 - o Vagliatura;
 - o Biostabilizzazione del sottovaglio;
 - o Compattazione e Legatura del sovrullo
 - b. La linea di selezione dei rifiuti differenziati a base cellulosica (carta e cartone) e dalla raccolta del multimateriale (imballaggio plastico, imballaggio in alluminio, imballaggio in acciaio)
 - c. la postazione di messa in riserva/deposito preliminare precedente ad una delle operazioni di recupero e/o smaltimento finale di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - d. la postazione destinata alla ricezione dei rifiuti
 - e. la discarica per rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani, che residuano da trattamento preliminare, nonché ammessi allo smaltimento diretto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.;
 - f. l'impianto di pretrattamento del percolato di discarica
 - g. l'impianto di valorizzazione energetica del biogas di discarica;
- 6) di stabilire che il gestore dovrà ottemperare a quanto riportato negli allegati al presente provvedimento come elencati di seguito, i quali ne costituiscono parte integrante:
 - Allegato 1: Prescrizioni AIA
 - Allegato 2: Contenuti minimi Piano di Monitoraggio e Controllo
 - Allegato 3: Operazioni sui rifiuti autorizzate presso il Centro
 - Allegato 4: Modelli report dati
 - Allegato 5: Catalogo EER rifiuti ammessi presso il Centro e definizione quantitativi
 - Allegato 6: Monitoraggio acque sotterranee
- 7) di prescrivere al Gestore EnVal s.r.l., in forza di quanto previsto al P.D. 6032/2019, il rispetto delle disposizioni previste in ambito AIA, secondo quanto indicato all'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, come riportate nell'Allegato 1 al presente provvedimento, nonché di ottemperare all'effettuazione di tutti i monitoraggi previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo come definiti nell'Allegato 2 al presente provvedimento e di procedere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'elaborazione di una relazione annuale contenente i risultati degli stessi;
- 8) di confermare che gli impianti di trattamento rifiuti oggetto della modifica sostanziale approvata con P.D. 4030/2019 e installati presso il Centro di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne, così come l'impianto di discarica, con particolare riferimento al lotto IV, sono tecnicamente idonei al trattamento e smaltimento delle categorie di rifiuti riportate nell'Allegato 5 al presente provvedimento, provenienti esclusivamente dal territorio regionale e ammissibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi – rifiuti urbani, secondo il Catalogo europeo di cui alla Decisione 2000/532/CE, così come modificata ed integrata dalla Decisione 2001/118/CE;
- 9) di specificare il punto precedente confermando che presso il Centro di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne sono autorizzati, ai sensi e per gli effetti di cui alla Parte II, Titolo III-bis e della Parte IV, articolo 208, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i., i seguenti elenchi di rifiuti e relativi codici EER riportati nell'Allegato 5 al presente provvedimento:

- Tabella A5.1: rifiuti destinati all'esercizio e la gestione delle attività di recupero (R) e di smaltimento (D), così come definite agli allegati B e C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Tabella A5.2: rifiuti che residuano dalle attività di trattamento autorizzate presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne, destinati ad ulteriori trattamenti presso il Centro, ai fini del recupero/smaltimento finale;
- Tabella A5.3: rifiuti che residuano dalle attività di trattamento autorizzate presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne, destinati ad ulteriori trattamenti esterni al Centro, ai fini del recupero/smaltimento finale;
- Tabella A5.4: quantitativi annui e stoccabili temporaneamente delle diverse categorie di rifiuti suddivisi per destinazione;

10) di confermare che presso il Centro di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne sono autorizzati l'esercizio e la gestione dell'impianto di recupero e valorizzazione del biogas prodotto dai diversi lotti di discarica presenti nel Centro;

11) di stabilire che l'avvio della gestione post-operativa dei lotti I-II-III di discarica potrà essere avviata previa valutazione da parte degli organi di controllo ufficiale della conformità delle opere di chiusura e recupero ambientale eseguite, nel rispetto dello specifico Piano già allegato al progetto di adeguamento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003, nonché con Provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007, avvenga in piena conformità alle disposizioni di legge nonché del Piano di sorveglianza e controllo approvato con il P.D. n.4494 del 30 ottobre 2007 e previa presentazione delle garanzie finanziarie in conformità all'articolo 208, comma 11, lettera g) del D. Lgs. 152/2006 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 3284, del 4 novembre 2006;

12) di stabilire che durante il periodo di gestione post-operativa dei lotti I-II-III il soggetto gestore dovrà presentare annualmente, alla scadenza di cui al punto 7 del presente Provvedimento, la relazione annuale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), del D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.. Il Piano di Monitoraggio dovrà essere proposto dal Gestore e valutato nelle sedi che verranno individuate e recepito quale integrazione al presente documento. Le modifiche che il Gestore intenderà apportare a tale documento dovranno essere preliminarmente valutate nelle sedi opportune;

13) di stabilire che, qualora durante il periodo di validità della presente autorizzazione si verificasse la chiusura della totalità o di porzioni del IV lotto di discarica:

- a. il soggetto autorizzato deve procedere ad eseguire tutte le attività di chiusura, messa in sicurezza e recupero ambientale previsto dall'apposito Piano approvato in sede di Conferenza dei servizi, come riportato nei punti 2) e 3) precedenti, e nel rispetto dell'articolo 12 del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.. Ai fini della chiusura e recupero dell'area interessata, dovrà essere preventivamente verificata la morfologia della discarica e l'altezza raggiunta, al fine di valutare la conformità al progetto approvato, unitamente alle verifiche richieste dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.;
- b. questa è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente competente al rilascio dell'AIA, abbia eseguito un'ispezione finale sul sito, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), del d. lgs. 36/2003 e s.m.i. e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica o di porzione di essa, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e

del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;

- c. l'avvio della gestione post-operativa previo avvenire previo ottenimento della prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 del citato D. Lgs. 36/2003 e s.m.i., nel pieno rispetto delle modalità tecnico-operative ed amministrative previste dall'apposito Piano, nonché del Piano di sorveglianza e controllo allegati al progetto approvato con il P.D. 4030/2019 e previa presentazione delle garanzie finanziarie in conformità all'articolo 208, comma 11, lettera g) del D. Lgs. 152/2006 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 3284, del 4 novembre 2006;

14) di apportare le seguenti modifiche:

1. inserire nel P.D. n. 7243/2018 recante "APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETÀ VALECO S.P.A. CON P.D. N. 5661/2013, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 152/2006, PER CAMBIO DI TITOLARITÀ A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DALLE SOCIETÀ REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT S.R.L. PER LA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE", il seguente paragrafo all'elenco presente al punto 2):

- P.D. n. 888 del 21/02/2019 recante "ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALECO S.P.A., DI BRISSOGNE, COME RINNOVATA CON P.D. N. 5661 DEL 20 DICEMBRE 2013, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 152/2006, PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA A SERVIZIO DEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE";
- P.D. 6873 del 18/11/2021 recante "APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI ESITI DEI MONITORAGGI DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DEL PERCOLATO NEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DI BRISSOGNE DI CUI AL P.D. N. 888/2021, DEFINIZIONE DEI LIMITI ALLO SCARICO E RELATIVI MONITORAGGI";

2. è sostituito il punto 5) del P.D. 1214/2021 richiamato in premessa, in base a quanto previsto dal punto 6) del provvedimento medesimo, con il seguente punto:

"5) Nella successiva tabella sono indicate le attività di controllo ordinario a carico dell'ente di controllo così come individuato dalla legge regionale n. 41/1995, e s.m.i., ovvero da parte del Corpo forestale della Valle d'Aosta che si avvale dell'ARPA per gli aspetti tecnici:

Controlli documentali				
<i>Oggetto controllo</i>	<i>Descrizione attività controllo</i>	<i>Controlli previsti</i>		<i>Frequenza</i>
Piano di Monitoraggio e Controllo (PdMC)	Verifica completa della documentazione relativa al Piano di Monitoraggio e Controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'esecuzione dei controlli a carico del gestore in conformità alle prescrizioni previste dall'AIA • Verifica dei rapporti di prova • Verifica di conformità dei risultati dei controlli rispetto ai limiti previsti dall'AIA 		Annuale
Sopralluoghi/Campionamenti/Monitoraggi				
<i>Oggetto controllo</i>	<i>Descrizione attività controllo</i>	<i>Controlli previsti</i>	<i>Parametri</i>	<i>Frequenza</i>

Emissioni atmosfera	in	Verifica dei limiti di emissione atmosfera	Cogeneratore (E6)	NOx (espresso come NO2), CO, COV, PCDD/F, HCl, HF	Annuale
		Verifica dei limiti di emissione atmosfera	Biofiltro (E8)*	Da definire a seguito dei monitoraggi previsti nel periodo tra messa in esercizio e messa a regime	Annuale
		Verifica dei limiti di emissione atmosfera	Impianto aspirazione polveri (E7)	Polveri	Annuale
Scarichi		Verifica limiti emissione allo scarico	Impianto pretrattamento percolato (PF6)	Parametri di cui alla tabella A2.4 dell'Allegato 1 al documento autorizzativo	Annuale nelle modalità previste al p.to 10, par. A1.2.3, allegato 1 al documento autorizzativo
Emissioni sonore		Monitoraggio presso recettori			Annuale
Gestione dei rifiuti		Verifica di controllo integrato dei rifiuti del Centro	<ul style="list-style-type: none"> • Tenuta documentazioni e rifiuti • Modalità ricezione e gestione rifiuti in ingresso • Modalità gestione del Centro 		Annuale
<p><i>*Controlli da effettuare a seguito delle valutazioni degli esiti dei monitoraggi effettuati nel periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime, nell'ambito del pertinente tavolo tecnico. Tale tavolo tecnico definirà parametri e relativi limiti alle emissioni in atmosfera: fino ad allora i controlli sul punto di emissione sono sospesi.</i></p>					

- al fine di consentire le attività di cui all'art. 29-decies, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del controllo;
- l'ente preposto al controllo deve comunicare all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni svolti nelle modalità e nei tempi previsti dall'art. 29-decies del decreto citato.
- i controlli di cui alla tabella precedente dovranno essere effettuati a partire dalla messa a regime dei diversi impianti;”;

15) di prevedere le seguenti prescrizioni:

- a. di stabilire che l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche che intende apportare all'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006;
- b. di stabilire che ogni modifica che il Gestore intendesse apportare agli allegati al presente Provvedimento deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente in materia di AIA e comunicato per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di rifiuti. A seguito dell'approvazione di eventuali modifiche impiantistiche che prevedano un aggiornamento dei controlli ambientali a carico del Gestore, egli dovrà provvedere ad aggiornare il citato Piano e ad attuarlo a partire dall'anno seguente;

- c. di specificare che le modifiche proposte, sia di tipo ambientale che di tipo tecnico, saranno approvate dall'autorità competente nel rispetto ed in conformità della normativa vigente. Gli aspetti di carattere prettamente economico dovranno essere valutati con il Concedente;
- d. ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, gli oneri relativi alle attività effettuate dall'ente di controllo, così come definite al punto 14) c.2, sono a carico dell'impresa, come previsto dalla DGR n. 1878/2018;
- e. il gestore deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;
- f. il Gestore, periodicamente, dovrà valutare l'adeguatezza del proprio piano di emergenza interno, redatto ai sensi dell'articolo 26 bis del DL 113/2018 come convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e in caso di necessità provvedere al suo aggiornamento, dandone comunicazione e trasmettendolo alle autorità competenti, per le opportune valutazioni e per l'aggiornamento del piano di emergenza esterno dell'impianto;
- g. qualora per la ricopertura periodica e finale della discarica, vengano utilizzate terre e rocce da scavo accettate unicamente come "sottoprodotto" e previa caratterizzazione analitica, volta a certificare il rispetto della tabella 1, dell'Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento alla colonna (A o B) pertinente in relazione alla destinazione urbanistica e d'uso finale del sito. Il gestore deve comunicare annualmente alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, la quantità di materiale da scavo ricevuta in discarica ai soli fini gestionali, di cui va tenuta una contabilità separata. In particolare, devono essere specificati:
 - la data del ricevimento in discarica del materiale inerte da scavo da utilizzare a fini gestionali;
 - il nominativo del soggetto conferitore;
 - i quantitativi espressi in peso o volume;
 - l'eventuale costo o introito di conferimento, elementi che devono essere documentati e costituire voci da computare, in aggiunta o in diminuzione, nella determinazione della tariffa di smaltimento da applicare ai rifiuti depositati in discarica;
- h. di stabilire che il gestore dovrà presentare, nei tempi e nei modi prescritti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4/11/2006, la garanzia finanziaria di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D. lgs. 152/2006, la quale dovrà essere verificata ogni qualvolta intervenga una modifica impiantistica;

16) di stabilire che il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006 ovvero:

- a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b. con validità di rinnovo, nel caso di mantenimento delle attuali certificazioni ambientali/Sistemi di Gestione ambientale, quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale (ovvero al 09/07/2031) o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, ai sensi dell'art. 29-octies c. 9. In tale caso, il gestore deve presentare domanda di rinnovo all'Autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter del decreto 152/2006. L'Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dal sopra richiamato articolo 29-octies. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente, l'impresa continua l'attività sulla base dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento.

Il riesame è, inoltre, disposto sull'intera installazione o su parti di essa dall'autorità competente anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a. a giudizio dell'autorità competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- c. a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

17) di dare atto che le funzioni di Responsabile tecnico delle attività di trattamento dei rifiuti e di deposito preliminare/messa in riserva, nonché delle attività di gestione della discarica di IV lotto e di gestione post-operativa del I, II, e III lotto e di tutte le attività accessorie esercitate all'interno del centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, sono svolte dall'ing. Matteo Millevolte, nato a Petritoli (FM), residente in Torino, avente i requisiti di legge;

18) di confermare la validità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata mediante P.D. 4030/2019 fino al 09 luglio 2031; il Gestore è tenuto a presentare istanza di rinnovo dell'autorizzazione nei tempi e modi stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

19) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006;

20) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale e di gestione dei rifiuti;

21) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

22) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato a EnVal s.r.l. e ad ogni altro soggetto interessato, oltre a prevederne la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione regionale;

L'ESTENSORE
-Xavier CORNAZ-

IL DIRIGENTE
-Paolo BAGNOD-

Allegato 1 (prescrizioni AIA)

A1.1) emissioni in atmosfera:

A1.1.1 Punti di emissione in atmosfera

Nella seguente tabella 1 sono riportati i punti di emissione in atmosfera attivati nel Centro.

Tabella A1.1 – Caratteristiche dei punti di emissione in atmosfera

<i>Punto di emissione</i>	<i>Impianto/Fase di processo</i>	<i>Sistema di abbattimento</i>	<i>Portata di riferimento (Nm³/h)</i>	<i>Temperatura (°C)</i>	<i>Altezza camino (m)</i>	<i>Diametro/lati del camino (m o m × m)</i>	<i>Durata dell'emissione</i>
E5	Torcia combustione biogas	Nessuno	Non definibile ^[1]	Non definibile	6	1,5	Variabile
E6	Cogeneratore	Termoreattore per abbattimento incombusti	5500	500	10	0,349	24 h/g 365 gg/anno salvo periodi di fermo per manutenzione
E7	Aspirazione aria puntuale su macchine/salti di nastro	Filtro a maniche	21.000	Ambiente	12,5	0,72	Variabile in funzione del numero dei turni lavorativi
E8	Aspirazione aria diffusa all'interno del capannone	Biofiltro	Valore minimo nei periodi di attività: 151.500 ^[4]	Ambiente	2 ^[2]	30 × 31 ^[3]	24 h/g 365 gg/anno
			Valore minimo nei periodi di inattività: 75.000 ^[4]				
E9	Caldaia di emergenza a condensazione alimentata a GPL da 45 kW	Nessuno	Impianto in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.				

NOTE:

^[1] Per la torcia non viene definito un valore di portata di riferimento, in quanto costituisce un elemento di sicurezza dell'impianto ed è destinata a bruciare la portata di gas aspirato in esubero rispetto alla portata massima che può essere avviata al cogeneratore oppure l'intera portata di gas aspirato in caso di fermata del cogeneratore

^[2] Nel caso del biofiltro per "altezza camino" si intende l'altezza del substrato utile di filtrazione del biofiltro

^[3] Si intende la dimensione della superficie del letto filtrante, secondo il progetto esecutivo

^[4] La portata di aspirazione del biofiltro sarà oggetto di verifica e rivalutazione all'interno del pertinente tavolo tecnico a conclusione dei monitoraggi previsti a partire dalla messa in esercizio fino al primo rivoltamento completo del letto filtrante

A1.1.2) Limiti alle emissioni convogliate in atmosfera e modalità di autocontrollo

L'Azienda è autorizzata alle emissioni in atmosfera per i punti sotto riportati e deve rispettare i valori limite alle emissioni di agenti inquinanti riportati nella seguente tabella A1.2.

Tabella A1.2 limiti alle emissioni in atmosfera

Punto di emissione	Impianto	Sistema di abbattimento	Diametro camino (m)	Portata (Nm ³ /h) ^[1]	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
						Concentrazione (mg/Nm ³) ^[2]	Flusso di massa	
E5	Torcia combustione biogas ^[3]	Nessuno	1,5	Non definibile	HCl	10 (rif. 5% O ₂)	Non definibili	Non previsto
					HF	2 (rif. 5% O ₂)		
					COV (espressi come COT)	150 (rif. 5% O ₂)		
					CO	500 (rif. 5% O ₂)		
					NO _x (espressi come NO ₂)	450 (rif. 5% O ₂)		
					PCDD/PCDF (massa totale)	0,01 (rif. 5% O ₂)		
E6	Cogeneratore	Termoreattore per abbattimento incombusti	0,349	5500	HCl	10 (rif. 5% O ₂)	0,055 kg/h	Annuale
					HF	2 (rif. 5% O ₂)	0,011 kg/h	Annuale
					COV (espressi come COT)	150 (rif. 5% O ₂)	0,825 kg/h	Annuale
					CO	500 (rif. 5% O ₂)	2,750 kg/h	Annuale
					NO _x (espressi come NO ₂)	450 (rif. 5% O ₂)	2,475 kg/h	Annuale
					PCDD/PCDF (massa totale)	0,01 (rif. 5% O ₂)	55 mg/h	Annuale
E7	Aspirazione aria su macchine/salti di nastro	Filtro a maniche	0,72	21000	Polveri	5	0.105 kg/h	Annuale
E8	Aspirazione aria diffusa all'interno del capannone	Biofiltro	30 x 31	[4]	Polveri	[4]	[4]	[4]
					COV	[4]	[4]	[4]
					NH ₃	[4]	[4]	[4]
					Concentrazioni di odore	[4]	[4]	[4]

Note

[1] La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo fiscale in sede di verifica.

[2] Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

[3] Per la torcia non viene definito un valore di portata di riferimento, in quanto costituisce un elemento di sicurezza dell'impianto ed è

destinata a bruciare la portata di gas aspirato in esubero rispetto alla portata massima che può essere avviata al cogeneratore oppure l'intera portata di gas aspirata in caso di fermata del cogeneratore

[4] Valori e frequenze definiti all'interno del pertinente tavolo tecnico a conclusione del periodo intercorrente tra la messa in esercizio e a regime che si svolgerà a seguito del primo rivoltamento completo del letto filtrante, come definito al punto A1.1.4

Fasi di avviamento e arresto dell'impianto

Sono escluse dal rispetto dei limiti di emissione le fasi di avviamento e di arresto del cogeneratore, ai sensi dell'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06. In particolare è esclusa dal rispetto dei limiti di emissione la fase di avviamento del cogeneratore che consiste in un periodo pari a 3 ore dall'istante di accensione dello stesso

Modalità di effettuazione degli autocontrolli

Le misure di autocontrollo degli inquinanti per i quali è previsto un limite di emissione devono essere eseguite nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera.

Il Gestore dovrà inviare alle Autorità regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti, ai Comuni interessati e agli enti di controllo comunicazione delle date di messa in esercizio e di messa a regime dei diversi impianti con un preavviso di almeno 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 269 comma 6, il gestore dovrà effettuare gli autocontrolli di messa a regime degli impianti in due giornate distinte e non consecutive entro i primi 10 giorni di esercizio dell'impianto, a partire dalla data di messa a regime. I risultati delle misure effettuate dovranno essere inviati agli enti di controllo e alle autorità competenti in materia di AIA e di rifiuti e al Comune territorialmente competente.

L'ente di controllo provvederà ad effettuare i controlli previsti ai sensi dell'art. 269 comma 6 entro 6 mesi dalla comunicazione di messa a regime.

Gli autocontrolli periodici successivi (esclusi, pertanto, quelli di messa a regime) dovranno essere effettuati con periodicità indicata nella tabella A1.2 e i risultati dovranno essere inseriti nella relazione annuale, i cui contenuti minimi sono previsti in allegato 2.

Le misure di autocontrollo degli inquinanti per i quali è previsto un limite di emissione devono essere eseguite nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera.

A1.1.3) Superamenti e anomalie - comunicazioni

Nel caso in cui sia riscontrato il superamento di un valore limite di emissione o in caso di anomalie di funzionamento (quali ad esempio il guasto dell'impianto di abbattimento) tali da non permetterne il rispetto, l'impresa:

- informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, le autorità competenti ed adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità delle emissioni ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- sospende le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
- comunica alle autorità competenti l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità.

A1.1.4) Valori soglia punti di emissione E8 – periodo messa in esercizio/messa a regime

Si prevede che nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio del biofiltro e il primo rivoltamento completo del letto filtrante i parametri all'emissione abbiano i seguenti valori soglia:

Tabella A1.3 valori soglia punti di emissione E8

PARAMETRO	VALORE SOGLIA	NOTE
Uniformità della velocità di flusso sulla superficie del biofiltro	Verifica dell'uniformità del flusso	La verifica viene condotta con periodicità bimestrale mediante indagini anemometriche sulla superficie del biofiltro per la verifica della presenza di eventuali vie preferenziali di flusso (con particolare attenzione al perimetro)
Concentrazione di odore in uscita dal biofiltro (OU _E /m ³)	Valore obiettivo: 300 OU _E /m ³	Valore rilevato con periodicità bimestrale mediante prelievo di campione rappresentativo di effluente gassoso emesso dalla superficie del biofiltro e successiva analisi mediante olfattometrica dinamica (metodo UNI EN 13725)
Concentrazione di odore in ingresso al biofiltro (OU _E /m ³)	Non definito (valore conoscitivo)	Valore rilevato con periodicità bimestrale mediante prelievo di campione di effluente gassoso dal collettore in ingresso al biofiltro e successiva analisi mediante olfattometrica dinamica (metodo UNI EN 13725)
Concentrazione di polveri in ingresso al biofiltro (mg/Nm ³)	Non definito (valore conoscitivo)	Valore rilevato con periodicità bimestrale mediante misura sul collettore in ingresso al biofiltro (metodo UNI EN 13284-1)
Concentrazione di NH ₃ in uscita dal biofiltro (mg/Nm ³)	20 mg/Nm ³	Valore rilevato con periodicità bimestrale mediante campionamenti sulla superficie del biofiltro e successiva analisi di laboratorio (metodo UNICHIM 632:1984)
Concentrazione di COV in uscita dal biofiltro (mg/Nm ³)	30 mg/Nm ³ (COV espressi come COT)	Valore rilevato con periodicità bimestrale mediante misure con analizzatore automatico sulla superficie del biofiltro (metodo UNI EN 12619)
Concentrazione di H ₂ S in uscita dal biofiltro (mg/Nm ³) ^[1]	3,5 mg/Nm ³ ^[2] (Valore obiettivo)	Valore rilevato con periodicità bimestrale mediante campionamenti sulla superficie del biofiltro e successiva analisi di laboratorio (metodo UNICHIM 634:1984)
<p>[1] Il parametro acido solfidrico è oggetto di monitoraggio da parte del gestore nel periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. L'inserimento in autorizzazione di un valore limite all'emissione per tale parametro sarà valutato nell'ambito del pertinente tavolo tecnico.</p> <p>[2] Nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime, il Gestore dovrà valutare anche il flusso di massa emesso relativo all'acido solfidrico, per il quale il Dlgs 152/2006 prevede una soglia di rilevanza pari a 50 g/h al superamento della quale deve essere imposto il limite all'emissione per tale inquinante</p>		

Il Gestore dovrà comunicare la data di effettuazione del primo rivoltamento completo del letto filtrante del biofiltro al fine di ritenere concluso il periodo di indagine iniziato con la messa in esercizio. Il Gestore dovrà inviare rendicontazione dei monitoraggi effettuati entro un mese dalla data di conclusione del periodo di indagine alle Amministrazioni competenti in materia di AIA e Rifiuti oltre che agli enti di controllo. Entro due mesi dalla conclusione del medesimo l'Amministrazione competente in materia di AIA provvederà a convocare un tavolo tecnico di valutazione degli esiti dei monitoraggi al fine di stabilire i valori limite all'emissione del biofiltro (punto di emissione E8), oltre ai parametri gestionali di riferimento. Gli esiti delle valutazioni dovranno essere acquisiti in apposito provvedimento dirigenziale di aggiornamento del presente: fino all'emanazione di detto provvedimento, tali impianti non si intendono a regime.

A1.1.5) Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni e manutenzioni

Il gestore deve assicurare il mantenimento in piena efficienza degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi attraverso un idoneo programma di manutenzione ordinaria secondo le modalità e le periodicità previste dal costruttore, intervenendo ogni qualvolta ritenuto necessario con manutenzioni straordinarie. La registrazione delle manutenzioni deve essere effettuata su apposito supporto (cartaceo o informatico), a discrezione del gestore, a condizione che lo stesso:

- venga debitamente compilato ed aggiornato;
- sia tenuto presso la sede dell'impianto e reso sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo;
- contenga le seguenti informazioni minime: data di effettuazione degli interventi, tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario), descrizione sintetica dell'intervento, responsabile dell'esecuzione dell'intervento, firma;

Il gestore deve effettuare almeno le operazioni di manutenzioni indicate nelle seguenti tabelle A1.4 e A1.5, inerenti i controlli e manutenzioni sugli impianti di emissione in atmosfera: tali tabelle saranno oggetto di ridefinizione eventuale a seguito del periodo di monitoraggio previsto ai punti A1.1.2 e A1.1.4 e delle conclusioni del conseguente tavolo tecnico

Tabella A1.4 – Manutenzione degli impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni

Impianto	Operazione	Frequenza	Azioni	Report dati
Tutti gli impianti	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento	Secondo indicazioni del costruttore	Secondo indicazioni del costruttore	Registro manutenzioni
Biofiltro (E8)	Verifica dell'efficienza dei ventilatori di aspirazione	Settimanale	Secondo indicazioni del costruttore	Registro manutenzioni
Biofiltro (E8)	Verifica visiva del tenore di umidità del letto filtrante	Settimanale	Secondo indicazioni del costruttore	Registro manutenzioni
Biofiltro (E8)	Verifica dell'efficienza del sistema di bagnatura del biofiltro	Settimanale	Secondo indicazioni del costruttore	Registro manutenzioni
Biofiltro (E8)	Verifica dello stato fisico del letto di filtrazione	Mensile	Eventuale rimescolamento del substrato per regolarizzare eventuali discontinuità o aggiunta di substrato per colmare gli avvallamenti	Registro manutenzioni
Biofiltro (E8)	Sostituzione del letto filtrante	Secondo necessità	La sostituzione deve essere condotta intervenendo in maniera selettiva sui singoli moduli del biofiltro in modo da garantire il rispetto del tempo minimo di residenza del flusso gassoso	Comunicazione preventiva di almeno 15 gg agli enti regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti e agli enti di controllo. Tale comunicazione deve includere indicazione delle tempistiche previste per il ripristino del sistema filtrante. Riportare l'operazione nel registro delle manutenzioni

Le registrazioni delle manutenzioni e i relativi esiti dovranno essere tenute in conto ed utilizzate per la valutazione della idoneità delle tempistiche e degli interventi stessi. Nel caso in cui si rilevino aumenti della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e le modalità di gestione degli eventi dovranno essere rivisti.

In merito al biofiltro (punto di emissione E8), nella seguente tabella si riportano i valori di riferimento assunti quali indicatori di buon funzionamento, come dichiarati dal Gestore in fase di installazione del medesimo, in attesa di verifica e seguente ridefinizione a valle del periodo di monitoraggio previsto, ovvero nell'ambito del pertinente tavolo tecnico da convocare entro due mesi dal termine del periodo di monitoraggio previsto al punto A1.1.4.

Tabella A1.5 – parametri di funzionamento degli impianti di aspirazione

<i>PARAMETRO</i>	<i>VALORE SOGLIA</i>	<i>NOTE</i>
<i>Portata di aria in ingresso al biofiltro (m³/h, valore medio orario)</i>	<i>Nei periodi di attività degli impianti Valore minimo: 151.500 m³/h Nei periodi di inattività degli impianti Valore minimo: 75.000 m³/h (da rivalutare in sede di tavolo tecnico)</i>	<i>Valore minimo previsto per garantire almeno 2 ricambi di aria all'ora all'interno del capannone. Parametro monitorato in continuo con trasmissione telematica dei dati in tempo reale agli enti di controllo</i>
<i>Tempo di residenza nel biofiltro (secondi, valore medio orario)</i>	<i>Valore minimo: 30 secondi, come previsto dalle BAT di settore</i>	<i>Parametro monitorato in continuo con trasmissione telematica dei dati in tempo reale agli enti di controllo e calcolato automaticamente come rapporto tra il volume nominale attivo del biofiltro e il valore della portata di aspirazione misurata in continuo. Il volume del biofiltro è pari a 1860 m³ in condizioni normali e pari a 1395 m³ durante le manutenzioni.</i>
<i>Temperatura del letto filtrante (°C, valore medio orario)</i>	<i>Range di temperatura ottimale: 15-40 °C</i>	<i>Parametro monitorato in continuo mediante termocoppie inserite all'interno del letto filtrante con trasmissione telematica dei dati in tempo reale agli enti di controllo</i>
<i>Tenore di umidità dell'effluente gassoso in ingresso al biofiltro (umidità relativa %)</i>	<i>Valore ottimale: superiore al 90%</i>	<i>Parametro monitorato in continuo mediante misuratore posto all'interno del collettore in ingresso al biofiltro con trasmissione telematica dei dati in tempo reale all'ente di controllo.</i>
<i>differenza di pressione ΔP</i>	<i>Da definire a seguito dei monitoraggi svolti nella fase di messa a regime dell'impianto</i>	<i>Valore rilevato mediante apposito strumento in continuo posizionato nel condotto di mandata del biofiltro con trasmissione telematica dei dati in tempo reale agli enti di controllo</i>
<i>Tenore di umidità del letto filtrante (% in peso)</i>	<i>Range di umidità ottimale: 40%-60%</i>	<i>Parametro monitorato mediante prelievo di campione rappresentativo del letto filtrante e successiva determinazione analitica in laboratorio</i>
<i>Volume di acqua utilizzata per la bagnatura del biofiltro (m³/mese)</i>	<i>Non definito (valore conoscitivo)</i>	<i>Valore rilevato mediante contatore volumetrico installato sulla tubazione di alimentazione dell'acqua del sistema di bagnatura</i>
<i>Tempo di funzionamento del sistema di bagnatura del biofiltro (ore/mese)</i>	<i>Non definito (valore conoscitivo)</i>	<i>Valore rilevato mediante contatore collegato all'impianto di alimentazione elettrica del sistema di bagnatura o diverso sistema di rendicontazione</i>

A1.1.6) Verifica efficienza di abbattimento biofiltro

I monitoraggi per la valutazione dell'efficienza di abbattimento del biofiltro dovranno essere condotti nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e l'intero rivoltamento del letto filtrante, come previsto dai precedenti punti A1.1.2 e A1.1.4. Le determinazioni analitiche dei parametri indicati (COV, NH₃ ed emissioni odorigene) dovranno essere effettuate sia a monte dell'impianto di abbattimento ovvero sulla tubazione di adduzione dell'effluente gassoso, sia a valle dello stesso sia sulla superficie del biofiltro.

La verifica dell'efficienza di abbattimento del biofiltro andrà effettuata valutando il rapporto tra i valori misurati in ingresso e quelli misurati in uscita dal biofiltro per ogni singolo parametro. I valori in ingresso saranno misurati nel condotto di mandata dell'aria in ingresso al biofiltro utilizzando le metodiche previste per le misure alle emissioni in condotto fisso riportate nel presente allegato. I valori in uscita saranno misurati sulla superficie del biofiltro, con le modalità previste dalla DGR del 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno" e dalla delibera SNPA n. 38/2018 "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi".

La valutazione dell'efficienza di abbattimento deve essere effettuata in relazione ai parametri al contorno, quali temperatura, umidità, gradiente di pressione dell'aria in ingresso, rivoltamenti parziali o totali del letto filtrante. Il calcolo dell'efficienza, unitamente ai parametri al contorno, sarà riportato nella tabella minima di monitoraggio riportata nell'Allegato 4 al presente provvedimento. Tale tabella sarà utilizzata ad ogni rilevazione al fine di facilitare una valutazione del funzionamento del biofiltro alle diverse condizioni. Tale richiesta risponde alla necessità di valutare l'efficacia del sistema di abbattimento adottata. Nella relazione finale del periodo di monitoraggio, il Gestore dovrà presentare le risultanze dei monitoraggi così effettuati. In particolare, dovranno essere indicati i valori misurati correlati con le modalità di gestione del trattamento dei rifiuti al momento dei campionamenti (fase di lavoro della biocella, ecc...). Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, nell'ambito del tavolo tecnico citato, l'Autorità competente valuterà le modalità operative di prosecuzione dei monitoraggi.

A1.1.7) Metodi di misura e requisiti dei punti di misura

Per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in atmosfera il Gestore, per quanto di proprio interesse, deve adottare le metodiche di campionamento e analisi delle concentrazioni di inquinanti alle emissioni in atmosfera riportate nell'apposito provvedimento emesso e revisionato periodicamente dalla competente Struttura regionale in materia di AIA.

Fino all'emissione di tale provvedimento, il Gestore dovrà utilizzare le metodiche riportate nelle tabelle seguenti A1.6 e A1.7.

Tabella A1.6 metodi di misura – escluso il punto di emissione E8

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Per la portata, Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	Esclusione degli Annex B, C, D e E
O ₂	% vol	UNI EN 14789	Per la misura del tenore di O ₂ deve essere determinato il valore medio di O ₂ nell'intervallo di misura/campionamento del singolo inquinante ricercato
Tenore di umidità nei fumi	% in vol	UNI EN 14790	---

Polveri	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1	Devono essere condotti almeno n. 3 campionamenti, ciascuno della durata di almeno 30 minuti , secondo il metodo indicato con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento a quanto previsto dal metodo Unichim n. 158
Composti del fluoro (espressi come HF)	mg/Nm ³	UNI CEN /TS 17340	
		UNI 10787	
		ISO 14713	
Composti del cloro (espressi come HCl)	mg/Nm ³	UNI EN 1911	
CO	mg/Nm ³	UNI EN 15058	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06)
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792	
COV (espressi come COT)	mg/Nm ³	UNI EN 12619	
PCDD/F	ng/Nm ³	UNI EN 1948 (parti 1, 2, 3)	Deve essere condotto un campionamento di durata pari ad almeno 8 ore consecutive di funzionamento dell'impianto

Per tutti i punti di emissione devono essere garantiti i seguenti requisiti:

- i camini devono essere dotati di una presa idonea per l'inserimento delle sonde di misura e prelievo, realizzate secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259 e UNI EN ISO UNI EN 16911-1;
- la postazione di prelievo deve essere facilmente accessibile e le misure e i prelievi a camino devono poter esser effettuati in condizione di sicurezza per i tecnici incaricati dei controlli;
- dalla postazione di prelievo deve essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione elettrica della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante l'apposizione di idonee segnalazioni.

Esclusivamente per la misura al punto di emissione E8 dovranno essere adottate le seguenti metodiche tecniche:

Tabella A1.7 metodi di misura – punto di emissione E8 - biofiltro

<i>Inquinante</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Metodo di misura</i>	<i>Specifiche</i>
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	--- [1]
Tenore di umidità nei fumi	% in volume	UNI EN 14790	--- [1]
Concentrazione di odore in ingresso al biofiltro E8	OU _E /m ³	UNI EN 13725	Prelievo di campione di effluente gassoso dal collettore in ingresso al biofiltro e successiva analisi mediante olfattometrica dinamica
Concentrazione di odore in uscita dal biofiltro	OU _E /m ³	UNI EN 13725	Prelievo di campione rappresentativo di effluente gassoso emesso dalla superficie del biofiltro e successiva analisi mediante olfattometrica dinamica [1]

Concentrazione di polveri in ingresso al biofiltro	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1	Misura sul collettore in ingresso al biofiltro da effettuare secondo le specifiche riportate nella precedente tabella A1.6
Concentrazione di NH ₃ in uscita dal biofiltro	mg/Nm ³	UNI EN 21877:2020	Campionamenti sulla superficie del biofiltro e successiva analisi di laboratorio ^[1]
Concentrazione di COV in uscita dal biofiltro	mg/Nm ³	metodo UNI EN 12619	Misure con analizzatore automatico sulla superficie del biofiltro ^[1]
Concentrazione di H ₂ S in uscita dal biofiltro	mg/Nm ³	UNI 11574	Campionamenti sulla superficie del biofiltro e successiva analisi di laboratorio ^[1]

[1] I campionamenti e le misure da eseguire sul letto filtrante devono essere effettuati secondo quanto previsto nella DGR del 15 febbraio 2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno" e nella delibera dell'SNPA n. 38/2018, per le sorgenti di tipo areale.

Per quanto concerne la definizione della griglia superficiale di rilievo, si richiede che questa sia sufficientemente fitta in considerazione della presenza dei 4 settori del biofiltro. Tale infittimento risulta essere importante per la valutazione dell'omogeneità, su tutta la superficie, del flusso in uscita e per poter indentificare eventuali zone di disomogeneità del medesimo che potrebbero evidenziare anomalie nello strato filtrante e conseguente non ottimale abbattimento degli inquinanti, in particolare sui perimetri di tutti i settori. Resta ferma la verifica del tempo di permanenza del flusso all'interno del letto filtrante.

A1.1.8) Utilizzo della torcia

La torcia è destinata ad una funzione di impianto di emergenza e soccorso in alternativa al cogeneratore; ad essa è destinata solo una parte residuale del gas di discarica prodotto complessivamente nell'arco dell'anno. Il sistema di controllo e regolazione dell'impianto dovrà essere impostato in modo da garantire il corretto funzionamento concertato del cogeneratore e della torcia secondo lo schema sotto riportato.

Schema A1.1

Cogeneratore regolarmente in funzione		Cogeneratore fuori servizio
Portata di gas aspirato dalla discarica pari o inferiore alla portata massima del cogeneratore	→ Tutto il gas viene inviato al cogeneratore che funziona ad un regime compreso tra 50% e 100%. Torcia spenta	Tutto il gas aspirato dalla discarica viene avviato alla torcia
Portata di gas aspirato dalla discarica superiore alla portata massima del cogeneratore	→ Al cogeneratore viene inviata la massima portata di gas possibile (cogeneratore in funzione a pieno regime 100%). L'esubero di gas viene avviato alla torcia che viene accesa a partire da un valore minimo di esubero di 160 Nm ³ /h	

A1.1.9) Contenimento emissioni diffuse

Il gestore, al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri e odori deve provvedere a garantire, ai sensi dell'all. V alla parte V del D. Lgs. 152/2006, l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni:

- le vie di transito e i piazzali all'aperto devono essere dotati di una pavimentazione adeguata e ne deve essere garantita la pulizia costante per evitare il risollevarsi di polvere e l'imbrattamento dei mezzi di trasporto; deve essere garantita, inoltre, la bagnatura delle vie di transito e dei piazzali al fine di limitare fenomeni di sospensione e dispersione di polveri nell'aria, in particolare nel caso di presenza di giornate ventose;

- l'attività di triturazione del verde deve essere condotta in modo da evitare la dispersione di polveri adottando idonei sistemi di contenimento delle polveri quali sistemi di copertura anche parziale delle macchine di lavorazione e installazione di sistemi di nebulizzazione di acqua per la bagnatura del materiale;
- tutti i mezzi, sia in transito sia di cantiere, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia, in modo da limitare l'emissione di odori dovuti alla non corretta pulizia e manutenzione degli stessi;
- Le serrande dei capannoni ove avviene la gestione dei rifiuti devono restare chiuse e l'apertura delle stesse deve essere funzionale esclusivamente al passaggio dei mezzi nei periodi di maggior conferimento e movimentazione;
- Il rifiuto biostabilizzato conferibile in discarica deve essere caratterizzato da un indice respirometrico dinamico potenziale inferiore a $1000 \text{ mgO}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$, come definito al punto A3.4 dell'Allegato 3.

A1.2) Acque reflue e percolato

Sono autorizzati, ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi presso corpo idrico superficiale e in pubblica fognatura riportati nei paragrafi seguenti, nei modi e nei limiti unitamente prescritti.

È autorizzato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 107 della parte III del d.lgs. 152/2006 lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, con i limiti e prescrizioni riportati nei paragrafi seguenti.

In merito al percolato di discarica, il gestore dovrà verificare la presenza di percolato nel sistema di drenaggio infratelo mediante ispezione settimanale dei pozzi spia dei lotti II, III e IV. È assunta a riferimento la quantità di percolato nell'infratelo pari a 100 l/ha al giorno, corrispondente al 50% del limite fissato dalla normativa tecnica dell'EPA-821-R-99-019, con soglia di allarme fissata al raggiungimento del 80% della quantità assunta a riferimento. Tale verifica deve essere registrata su apposito modulo firmato dall'operatore e lo stesso dovrà essere inviato in allegato alla relazione annuale.

In caso di superamento della soglia di allarme prevista il gestore dovrà attivare il Piano di intervento comprendente le seguenti azioni:

- Comunicazione del superamento agli enti di controllo (Corpo Forestale della Valle d'Aosta e ARPA VDA) e agli enti regionali competenti in materia di AIA e rifiuti entro 24h dalla registrazione dell'evento;
- Comunicazione delle azioni correttive che verranno messe in atto.

A1.2.1) Definizione punti di emissione

Nella tabella seguente si riportano i punti di emissione connessi agli impianti costituenti il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue del Centro:

Tabella A1.8 – Modalità di gestione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue

Origine scarico	Punto di scarico	Pozzetto ispettivo	Destinazione finale	Caratterizzazioni nel periodo di messa in esercizio/limiti previsti
Acque nere di processo interne	1° anno scarico nella "vasca da trattare" imp. Pretratt. Percolato-dal 2° anno eventualmente in fognatura	PF1	Vasca "da trattare" impianto pretrattamento percolato	Caratterizzazione nell'anno di messa in esercizio finalizzata a stabilire eventuale scarico diretto in fognatura dal 2°anno, da definire a seguito della valutazione dei monitoraggi effettuati.

Acque nere di processo esterne	E15	PF2	Vasca "trattato" impianto pretratt. Percolato – fognatura	Caratterizzazione nell'anno di messa in esercizio-limiti da prevedere a seguito di caratterizzazione
Acque meteoriche viabilità 1° pioggia	E10a	PF3	Fognatura	Nessuna caratterizzazione - Limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in fognatura
Acque meteoriche viabilità 2° pioggia	E11	PF4	Dora Baltea	Nessuna caratterizzazione
Acque meteoriche delle coperture	E12	PF5	Dora Baltea	Nessuna caratterizzazione
Impianto pretrattamento del percolato	E15	PF6	Vasca "trattato" impianto pretrattamento Percolato – fognatura	Limiti allo scarico in fognatura definiti al punto A1.2.3
Acque a uso servizi civili	E13	---	Fognatura	Nessuna caratterizzazione
Acque nere di processo esterne	E14	---	Fognatura – attivo solo in caso di forti precipitazioni atmosferiche	Nessuna caratterizzazione

Il Gestore deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Il Gestore provvede a porre sui pozzetti ispettivi e in vicinanza dei punti di scarico, ove possibile, targa identificativa.

A1.2.2) Modalità di caratterizzazione nel periodo di messa in esercizio

Al termine dei periodi di caratterizzazione previsti, il Gestore dovrà provvedere ad inviare agli enti regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti e agli enti di controllo, report contenente i risultati ottenuti e una relazione sintetica descrittiva: l'Amministrazione provvederà a convocare un pertinente incontro tecnico per valutare i risultati e definire eventuali limiti o modalità operative.

- *caratterizzazione da attuare presso il pozzetto ispettivo denominato PF1*

Si prevede un anno di caratterizzazione a partire dal 1° gennaio 2022 per la durata di un anno, prevedendo una verifica mensile effettuando un campionamento di 3 ore. I parametri richiesti sono riportati nella seguente tabella:

Tabella A1.9 – parametri oggetto di monitoraggio presso pozzo PF1

Parametro	Modalità di campionamento	Frequenza analisi	Unità di misura
pH	Campionamento medio composito su 3 ore	Mensile	-
Solidi sospesi totali			mg/l
BOD5			mg/l
COD			mg/l
Alluminio			mg/l
Arsenico			mg/l

Boro		mg/l
Cadmio		mg/l
Cromo totale		mg/l
Cromo VI		mg/l
Ferro		mg/l
Manganese		mg/l
Mercurio		mg/l
Nichel		mg/l
Piombo		mg/l
Rame		mg/l
Selenio		mg/l
Zinco		mg/l
Solfati		mg/l
Cloruri		mg/l
Fluoruri		mg/l
Fosforo totale		mg/l
Azoto ammoniacale		mg/l
Azoto nitroso		mg/l
Azoto nitrico		mg/l
Idrocarburi totali		mg/l
Tensioattivi totali (calcolato come somma di anionici, ionici, cationici)		mg/l
Tensioattivi anionici		mg/l
Tensioattivi non ionici		mg/l
Tensioattivi cationici		mg/l

Il Gestore dovrà provvedere all'utilizzo e manutenzione di un contatore volumetrico sullo scarico tenendo nota dei volumi scaricati con frequenza mensile, in concomitanza con il prelievo allo scarico. Le risultanze analitiche del campionamento mensile e dei volumi scaricati dovranno essere oggetto di rendicontazione al termine del periodo di caratterizzazione.

o *caratterizzazione da attuare presso il pozzetto ispettivo denominato PF2*

Si prevede un anno di caratterizzazione a partire dal 1° gennaio 2022, prevedendo l'effettuazione di almeno 6 campionamenti annui da effettuare in concomitanza con eventi piovosi significativi, ovvero che possono generare un scarico, essendo il medesimo collegato alla rete di adduzione delle acque provenienti dai piazzali esterni dove saranno posizionati i rifiuti costituiti da verde biodegradabile e legno, dalle acque di percolazione del biofiltro oppure dalla piattaforma FORSU. I parametri richiesti sono riportati nella seguente tabella:

Tabella A1.10 – parametri oggetto di monitoraggio presso pozzo PF2

Parametro	Modalità di campionamento	Frequenza analisi	Unità di misura
pH			-
Solidi sospesi totali			mg/l
BOD5	Campionamento in base all'evento piovoso di riferimento	6 campionamenti annui	mg/l
COD			mg/l
Alluminio			mg/l
Arsenico			mg/l
Boro			mg/l

Cadmio			mg/l
Cromo totale			mg/l
Cromo VI			mg/l
Ferro			mg/l
Manganese			mg/l
Mercurio			mg/l
Nichel			mg/l
Piombo			mg/l
Rame			mg/l
Selenio			mg/l
Zinco			mg/l
Idrocarburi totali			mg/l

Unitamente ai parametri oggetto di analisi, sia resa indicazione della piovosità che ha generato lo scarico oggetto di prelievo. Si specifica che lo scarico relativo al pozzetto ispettivo denominato PF2 avviene attraverso la tubazione di scarico che collega il pozzetto alla vasca del “trattato” a servizio dell’impianto di pretrattamento del percolato. Le risultanze analitiche dei campionamenti dovranno essere oggetto di rendicontazione al termine del periodo di caratterizzazione.

A1.2.3) Impianto di pretrattamento del percolato di discarica: monitoraggi, controlli e limiti allo scarico

- 1) l’operazione di ricircolo del percolato nel corpo di discarica è consentita esclusivamente in caso di sopraggiunto eccezionale evento atmosferico, evento incidentale, indisponibilità prolungata dell’impianto di pretrattamento del percolato per cause non imputabili al Gestore o guasto ai sistemi di captazione e gestione i quali implicino l’impossibilità di gestire internamente il flusso straordinario di percolato con i presidi ambientali presenti presso il Centro. In tali casi il Gestore è tenuto a inviare tempestiva comunicazione agli enti regionali competenti in materia di AIA e rifiuti oltre che agli enti di controllo. Nel caso di attivazione del ricircolo, al ripristino del normale funzionamento degli impianti o al termine dell’evento che ha richiesto l’attivazione del ricircolo, il Gestore dovrà rendicontare le attività effettuate per il ripristino della situazione di normalità e i volumi ricircolati nel periodo. Nel caso in cui i sistemi di captazione e gestione siano correttamente funzionanti, ma nel corso degli autocontrolli allo scarico identificato con la sigla PF6 si riscontri un superamento dei limiti previsti, si specifica che il ricircolo non sarà ammissibile: in tale circostanza il Gestore dovrà provvedere alla gestione del percolato trattato nelle modalità che saranno individuate, ovvero come rifiuto, oltre a darne tempestiva comunicazione al gestore dell’impianto di depurazione a valle, agli enti regionali competenti materia di AIA e rifiuti, all’ARPA VDA e al Corpo Forestale della Valle d’Aosta;
- 2) il gestore utilizza l’impianto di abbattimento autorizzato dal P.D. n. 888/2019 e s.m.i., per il trattamento del percolato; qualora per motivi tecnico-gestionali non fosse utilizzato, il gestore è tenuto ad avviare il percolato al trattamento in impianti idonei autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti liquidi. I motivi tecnici dell’eventuale indisponibilità dell’impianto per periodi prolungati e le misure adottate per il ripristino del regolare funzionamento devono essere rendicontate dal gestore nella relazione annuale;
- 3) l’impianto di pretrattamento del percolato di discarica risulta messo a regime alla data di emissione del presente provvedimento, in base a quanto riportato in premessa: dovranno seguire nel mese successivo le misure di autocontrollo da svolgersi nelle modalità previste nel seguito;

- 4) il gestore dovrà registrare i quantitativi di percolato in particolare:
- quantità percolato prodotto (m³/mese);
 - quantità percolato avviato all'impianto di pretrattamento (m³/mese);
 - quantità percolato gestito come rifiuto liquido (m³/mese);

i dati sopra richiesti dovranno essere dettagliati nella relazione annuale, secondo quanto previsto dall'Allegato 2;

- 5) I limiti allo scarico (PF6) dell'impianto di pretrattamento del percolato di discarica sono riportati nella tabella seguente:

Tabella A1.11 – limiti all'emissione in pubblica fognatura

Parametro	U. M. [mg/l – kg/g]	Valore limite allo scarico
pH	---	5,5 – 9,5
Solidi sospesi totali	kg/giorno	≤45
BOD5	kg/giorno	≤100
COD	kg/giorno	≤250
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	kg/giorno	≤200
Azoto nitroso (come N)	kg/giorno	≤0,1
Azoto nitrico (come N)	kg/giorno	≤0,07
Solfati (come SO ₄)	kg/giorno	≤500
Cloruri	kg/giorno	≤300
Tensioattivi totali (come somma di anionici, ionici, cationici)	kg/giorno	≤2
Alluminio	kg/giorno	≤0,36
Ferro	kg/giorno	≤0,07
Arsenico	mg/l	≤0,5
Boro	mg/l	≤4
Cadmio	mg/l	≤0,02
Cromo totale	mg/l	≤4
Cromo VI	mg/l	≤0,2
Manganese	mg/l	≤4
Mercurio	mg/l	≤0,005
Nichel	mg/l	≤4
Piombo	mg/l	≤0,3
Rame	mg/l	≤0,4
Selenio	mg/l	≤0,03
Zinco	mg/l	≤1
Fluoruri	mg/l	≤12
Fosforo totale	mg/l	≤10
Idrocarburi totali	mg/l	≤10

- 6) Il Gestore debba attivare lo scarico dell'impianto esclusivamente una volta sola al giorno, ovvero in un'unica soluzione, nella fascia oraria 9-17 al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti allo scarico da parte degli enti di controllo. In casi straordinari di necessità di attivazione dello scarico con modalità differenti dovrà essere inviata preventiva comunicazione agli enti regionali competenti in materia di AIA, rifiuti, agli enti di controllo e al gestore del depuratore posto a valle, adducendo idonee motivazioni;
- 7) Il volume massimo giornaliero scaricabile, nella fascia oraria definita al punto precedente, dall'impianto di pretrattamento del percolato di discarica verso la fognatura ammonti a 40m³ giornalieri;
- 8) Il Gestore provveda ad inviare in modo automatizzato e in modalità continua agli enti di controllo i valori orari di portata volumetrica dello scarico, ovvero verso il depuratore consortile di Brissogne;
- 9) nel caso in cui venga riscontrato il superamento di un valore limite allo scarico o in caso di anomalie di funzionamento tali da non permetterne il rispetto, l'azienda:
 - a. informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, le Autorità competenti e adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità degli scarichi ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 - b. sospende le lavorazioni inerenti all'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
 - c. comunica alle autorità competenti l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità dello scarico;
- 10) Le misure di autocontrollo di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo di osservazione di almeno n. 5 giornate consecutive, ognuna delle quali comprendenti le seguenti attività:
 - a. prelievo di un campione rappresentativo del refluo scaricato nell'arco delle 24 ore, modulando il campionamento in maniera opportuna in relazione ai tempi di attivazione dello scarico;
 - b. per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in flusso di massa (kg/ora): confronto del valore limite con il valore di emissione calcolato come prodotto del valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l) e del volume complessivo di refluo scaricato nell'arco delle 24 ore (m³ /giorno);
 - c. per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in concentrazione (mg/l): confronto del valore limite con il valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l);
 - d. per ogni giornata di campionamento dovrà essere effettuata una analisi sul campione prelevato al punto di scarico e verificato il rispetto dei limiti della tabella A1.11. Nel caso in cui, nei 5 giorni consecutivi di prelievo previsti, lo scarico non venga attivato in una o più giornate, il gestore deve provvedere a darne immediata e tempestiva comunicazione all'autorità competente adducendo adeguate motivazioni;
 - e. gli esiti delle misure di autocontrollo di cui al precedente punto dovranno essere inviati agli enti regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, così

come al Comune territorialmente competente e agli enti di controllo entro due settimane dall'invio degli esiti da parte del laboratorio incaricato delle analisi. I risultati degli esiti dovranno essere commentati tecnicamente in apposita relazione di accompagnamento.

- 11) Le misure di autocontrollo periodico allo scarico dovranno essere condotte con frequenza mensile, con le seguenti modalità:
- a. prelievo di un campione rappresentativo del refluo scaricato nell'arco delle 24 ore, modulando il campionamento in maniera opportuna in relazione ai tempi di attivazione dello scarico;
 - b. per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in flusso di massa (kg/giorno): confronto del valore limite con il valore di emissione calcolato come prodotto del valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l) e del volume complessivo di refluo scaricato nell'arco delle 24 ore (m³/giorno);
 - c. per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in concentrazione (mg/l): confronto del valore limite con il valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l).

Gli esiti delle analisi di autocontrollo periodico dovranno essere inclusi nella relazione annuale di cui all'Allegato 2 accompagnati da un commento tecnico, unitamente ai certificati analitici.

- 12) In caso di superamento dei parametri allo scarico, il Gestore, a seguito della ricezione della comunicazione da parte del laboratorio incaricato degli esiti anche provvisori delle analisi chimiche, debba interrompere immediatamente lo scarico e inviare comunicazione entro 24 ore agli enti regionali competenti in materia di AIA, rifiuti, agli enti di controllo e al gestore del depuratore posto a valle in merito all'esito delle analisi e alle misure tecnico-gestionali che intende porre in atto per ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto unitamente ai tempi previsti per l'attuazione. In tale caso il Gestore è tenuto a garantire lo smaltimento del percolato mediante altre modalità;
- 13) Nel caso in cui il gestore dell'impianto di depurazione posto a valle dello scarico denominato PF6, sia nella necessità di limitare o sospendere temporaneamente lo scarico in fognatura in corrispondenza di contingenti fenomeni di sovraccarico, malfunzionamento del depuratore o di manutenzioni straordinarie che possano limitarne, anche parzialmente, la capacità di trattamento, il Gestore EnVal s.r.l. dovrà provvedere ad utilizzare metodi alternativi di gestione e smaltimento del refluo trattato in accordo con il gestore dell'impianto di depurazione.

A1.2.4) metodiche analitiche previste

- 1) Le analisi chimiche condotte per la verifica del rispetto dei valori limite allo scarico e per le attività di caratterizzazione devono essere effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018. Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e analisi delle concentrazioni di inquinanti allo scarico, devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora le norme EN non siano disponibili ai laboratori che effettuano le determinazioni analitiche, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con

l'autorità competente in materia di AIA e con l'ARPA. Nei rapporti di prova, per ognuno dei parametri analizzati, devono sempre essere indicati:

- il metodo di analisi adottato;
- il limite di quantificazione del metodo di analisi adottato;
- l'incertezza di misura, la cui indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui il valore misurato risultasse superiore al valore limite previsto;
- le modalità di campionamento adottate (tempo di inizio e di fine campionamento e numero di incrementi).

I limiti di quantificazione dei metodi di analisi adottati devono risultare pari o inferiori al 50% dei valori limite per lo scarico in fognatura di cui alla tab. 3 allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 smi.

- 2) Esclusivamente per i prelievi effettuati presso il pozzetto ispettivo denominato PF6, i limiti di quantificazione dei metodi di analisi adottati devono risultare pari o inferiori ai rispettivi valori riportati nella tabella seguente.

Tabella A1.12 – Limiti di quantificazione per le analisi di verifica sul punto di emissione PF6

Parametro	Valore massimo del limite di quantificazione del metodo di analisi adottato (mg/l)
Solidi sospesi totali	200
BOD5	250
COD	500
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	30
Azoto nitroso (come N)	0,6
Azoto nitrico (come N)	30
Solfati (come SO ₄)	1000
Cloruri	1200
Tensioattivi	4
Alluminio	2
Ferro	4
Arsenico	0,25
Boro	2
Cadmio	0,01
Cromo totale	2
Cromo VI	0,1
Manganese	2
Mercurio	0,0025
Nichel	2
Piombo	0,15
Rame	0,2
Selenio	0,015
Zinco	0,5

Fluoruri	6
Fosforo totale	5
Idrocarburi totali	5

A1.3) Risorse idriche

1. sul pozzo di emungimento interno al Centro di trattamento rifiuti in oggetto dovrà essere garantito il corretto funzionamento del contatore volumetrico. La lettura del contatore dovranno essere effettuate su base mensile e comunicate nella relazione annuale di cui all'allegato 2;

2. devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle BAT per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua.

A1.4) Acque superficiali

1. le operazioni di carico, scarico e movimentazione, con particolare riferimento alle sostanze pericolose, devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare le sostanze sversate nel suolo;

2. in caso di incidenti significativi sui piazzali con conseguenti sversamenti di sostanze pericolose, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione, all'autorità regionale competente in materia di AIA e rifiuti ed all'ARPA, e dovrà procedere ad un'accurata pulizia delle aree e delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche, al fine di evitare inquinamenti del suolo e che eventuali piogge dilavino tali sostanze.

3. qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;

4. la rete di raccolta delle acque di ruscellamento (costituita da embrici e canalette) dovrà essere mantenuta in piena efficienza e sgombra da qualsiasi elemento estraneo per evitare intasamenti, fuoriuscite di acqua, eventuali fenomeni erosivi nonché eventuali fenomeni di contaminazione delle acque meteoriche in essa convogliate;

5. sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche fornendone evidenza nel registro delle manutenzioni;

A1.5) Acque sotterranee

In merito ai valori di riferimento, valori soglia, modalità di monitoraggio delle acque sotterranee e della relativa valutazione dei risultati si faccia riferimento a quanto riportato in allegato 6 al presente provvedimento.

A1.6) Emissioni sonore:

L'impianto dovrà rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". L'azienda dovrà, inoltre, verificare le seguenti prescrizioni in materia acustica:

- valutazione del rispetto dei limiti di emissione e immissione, ai sensi della L.R. 20/2009 a seguito di eventuali modifiche della classificazione acustica dei territori comunali interessati;
- effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 2083 del 2 novembre 2012, prevedendo:

- a. una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
 - b. l'individuazione del numero e della collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
 - c. la definizione della modalità e della durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;
 - d. l'inserimento di una sezione apposita nella relazione annuale di cui all'allegato 2, contenente una relazione tecnica di dettaglio dove vengano illustrati i risultati ottenuti;
- l'impresa deve, altresì, effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi. I risultati della Valutazione di Impatto Acustico devono essere trasmessi alle autorità competenti ai sensi della normativa in acustica (Comuni di Brissogne, Pollein e Quart, e Corpo Forestale Valdostano), all'Autorità competente IPPC (Regione) e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
 - per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico.

A1.7) Gestione dei rifiuti:

A1.7.1) Prescrizioni gestionali

- 1) la gestione della discarica (IV lotto) avvenga in piena conformità alle disposizioni di legge, nonché nel rispetto dei piani (piano di gestione operativa, piano di gestione post-operativa, piano di ripristino ambientale) allegati al progetto approvato con il Provvedimento Dirigenziale 4030/2019;
- 2) di stabilire che le attività di deposito temporaneo (art. 183, comma 1), lettera bb. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e di deposito preliminare/messa in riserva (attività di smaltimento D15 o di recupero R13) dei rifiuti autorizzati con il presente Provvedimento dovranno avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, delle modalità espressamente indicate nel progetto approvato con il presente Provvedimento, nonché delle disposizioni contenute nelle *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*, di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 gennaio 2019, prot. n. 0001121, con particolare riferimento ai seguenti punti ritenuti di maggior interesse:
 - 1) Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti con particolare riferimento alla distinzione delle aree interne all'impianto di gestione:
 - a) area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
 - b) area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
 - c) area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a

- tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;
- d) area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
 - e) adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
 - f) locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
 - g) locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
 - h) area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
 - i) i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
 - j) ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;
 - k) il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
 - l) tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.
- 2) In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate in conformità alle disposizioni vigenti;
 - 3) Nel caso in cui il gestore ne valuti la necessità, dovrà essere prevista un'area di emergenza di dimensioni contenute e dotata di presidi di sicurezza destinata allo stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione nel centro. Tale evenienza dovrà essere comunicata preventivamente alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre che all'ente di controllo;
 - 4) Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate in modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;

- 5) Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne, container e contenitori devono essere effettuate in aree appositamente individuate, dotate di fondo impermeabilizzato e di sistema di raccolta delle acque che dovranno essere sottoposte a successivo trattamento;
- 6) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche esterne; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti;
- 7) Prescrizioni inerenti i contenitori, i recipienti e gli stoccaggi:
 - a) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - b) i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
 - c) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
 - d) I serbatoi per i rifiuti liquidi:
 - devono riportare una sigla di identificazione;
 - devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;
 - possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
 - devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
 - non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;
 - le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate;
 - e) I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore. Tale prescrizione non si applica a eventuali serbatoi dotati di doppia parete e, con particolare riferimento a quelli attualmente già esistenti, a serbatoi di stoccaggio del percolato il cui bacino di contenimento sia dotato di

- “troppo pieno” collegato per gravità al sistema di raccolta e gestione del percolato della discarica.
- f) Per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (D.M. 22 novembre 2017);
- g) In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro;
- 8) Accettazione rifiuti e movimentazione:
- a) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi;
- b) in ingresso all'impianto siano accettati solo carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
- c) sia comunicato all'ente territorialmente competente l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione;
- d) le operazioni di scarico e stoccaggio dei rifiuti siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
- la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 - di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
 - il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 - ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- e) la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri;
- f) siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi.

A1.7.2) Gestione degli stoccaggi

Il Gestore dovrà garantire che gli stoccaggi non siano conservati oltre i seguenti tempi:

- a) i rifiuti sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi entro sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- b) i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 36 del 2003;
- c) i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da

R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

- d) Prescrizioni inerenti lo stoccaggio dei rifiuti
- i. i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
 - ii. nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele se non quelle consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ed autorizzate. In tal caso, è necessario che le operazioni di miscelazione siano effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero alla formazione di gas tossici e reazioni esotermiche; le stesse non dovranno altresì pregiudicare l'efficacia del successivo trattamento, né tanto meno la sicurezza di tale trattamento;
 - iii. qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, il gestore dovrà garantire che le altezze di abbancamento siano commisurate alla capacità gestionale del singolo impianto e alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità oltre che le condizioni di sicurezza;
 - iv. le operazioni di stoccaggio sono in generale finalizzate alla costituzione di idonee partite sia per tipologia che, soprattutto, per quantità destinate al trasporto presso impianti che effettuano le successive operazioni di recupero/smaltimento.
 - v. i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - vi. lo stoccaggio della frazione FORSU dovrà essere condotto mediante cassoni a tenuta stagna, per un periodo non superiore alle 72 ore.

A1.7.4 Particolari processi lavorazione dei rifiuti attivati presso il Centro

In allegato 3 sono riportate le lavorazioni relative alla cessazione della qualifica di rifiuto per le seguenti tipologie di rifiuto:

- A3.1 Operazione R3 su EER 200201, 020107 per la cessazione della qualifica di rifiuto e produzione ammendante compostato;
- A3.2 Operazione R3 su EER 200201 e 020107 per la cessazione della qualifica di rifiuto e produzione del cippatino;
- A3.3) Operazione R3 su EER 150101, 150105, 150106, 200101 per la cessazione della qualifica di rifiuto volto al riciclo di carta e cartone;
- A3.4) Operazione R11 su EER 200301 per la produzione di rifiuto biostabilizzato.

A1.7.5) Ulteriori prescrizioni gestionali

Il Gestore dovrà:

- assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate, provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d. lgs. 152/2006, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- tenere presso la sede dell'impianto i registri di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d. lgs. 152/2006 e nel rispetto delle indicazioni della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti;
- assicurare che i trasporti dei rifiuti avvengano secondo quanto previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006;
- provvedere a versare trimestralmente alla Regione il tributo speciale previsto dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ivi compresi quelli che residuano dalle attività di trattamento e non avviabili ad altre operazioni di recupero, produrre trimestralmente una tabella riassuntiva dei quantitativi di rifiuti avviati allo smaltimento in discarica, con la precisazione dell'entità del tributo speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 549/1995, in relazione alla provenienza (smaltimenti diretti, residui di attività di pretrattamento, rifiuti urbani o speciali), nonché, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive e suddivise per codici cer dei rifiuti smaltiti in discarica nell'anno, e dei versamenti effettuati, così come nella relazione annuale di cui all'Allegato 2 al presente;
- assicurare, qualora previsto, l'adesione a sistemi nazionali e ufficiali di tracciabilità dei rifiuti;

Il gestore dovrà, altresì, rispettare le seguenti prescrizioni:

- i rifiuti conferiti destinati allo smaltimento in discarica dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa nazionale in ambito di gestione dei rifiuti per le discariche di rifiuti non pericolosi, dando atto che è vietato lo smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane ed assimilate;
- i rifiuti smaltiti in discarica dovranno essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, infiammabile ed esplosiva, così come specificato all'articolo 6, del d. lgs. 36/2003 e s.m.i..

A1.7.6) Caratterizzazione dei rifiuti trattati nel centro

I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati in base a quanto previsto dalle norme UNI 10802:2013 e UNI 14899:2006 o altre eventuali norme specifiche. Nella tabella seguente si riportano le caratterizzazioni minime da effettuare e inviare nell'ambito del report periodico previsto al punto A1.8 seguente:

Tabella A1.13 – Caratterizzazione dei rifiuti

Quantità dei rifiuti in ingresso e in uscita					
Tipologia	Modalità di controllo	U.M.	Frequenza controllo	Fonte del dato	Reporting
Quantità rifiuti in ingresso	Pesatura Rilevazione dei quantitativi su base mensile suddivisi per tipologia	Kg	Ad ogni conferimento	Registri di carico e scarico	Report periodico di controllo gestionale di cui al

Quantità rifiuti in uscita	Pesatura Rilevazione dei quantitativi su base mensile suddivisi per tipologia	Kg	Ad ogni conferimento	Registri di carico e scarico	punto A1.8
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------	------------------------------	------------

Qualità dei rifiuti in ingresso

Descrizione rifiuto	Codice EER	Tipologia controllo	Metodiche analitiche	Frequenza controllo	Reporting
Rifiuti urbani differenziati – multimateriale a base plastica	20 01 39	Analisi merceologica ^[1]	Frazioni merceologiche allegato tecnico COREPLA	Trimestrale (per singolo sub-ATO)	Report periodico di controllo gestionale di cui al punto A1.8
Rifiuti urbani differenziati – FORSU	20 01 08	Analisi merceologica – determinazione % frazioni non compostabili*	Frazioni merceologiche	Trimestrale (per singolo sub-ATO)	
Rifiuti speciali assimilati – avviati a smaltimento in discarica	EER ammessi ^[2]	In base a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.	-	Controllo singola partita	

Qualità dei rifiuti trattati o in uscita

Descrizione rifiuto	Codice EER	Tipologia controllo	Metodiche analitiche	Frequenza controllo	Reporting
Sottovaglio biostabilizzato	19 05 03	IRDP	UNI 1184:2016	Ogni partita in uscita dalla biocella verso la discarica, dopo la raffinazione	Report periodico di controllo gestionale di cui al punto A1.8
Sovvallo + scarti da selezione multimateriale	19 12 12	Analisi merceologica	Frazioni merceologiche IPLA DIVAPRA 1992	Trimestrale	
Rifiuti differenziati avviati a recupero	Vari			Su richiesta dei consorzi di filiera/ impianti di recupero	
Rifiuti differenziati avviati a smaltimento presso impianti esterni	Vari			Su richiesta degli impianti di smaltimento	

[1] L'analisi merceologica del rifiuto in ingresso proveniente dalla raccolta urbana non necessita di essere effettuata presso laboratori terzi, avendo verificato che il D.lgs. n. 121 del 3 settembre 2020 all'allegato 6 contempla la possibilità che i gestori svolgano internamente campionamenti e determinazioni analitiche in senso ampio, qualora abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia di qualità

[2] In riferimento all' art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A1.8) Report periodico di controllo gestionale

Il gestore deve provvedere alla redazione di un report relativo alle attività di controllo gestionali illustrate nei paragrafi precedenti contenente le informazioni specificate nella Tabella seguente.

Il report dovrà essere redatto con periodicità mensile per i primi due anni a partire dalla messa a regime degli impianti. Successivamente, sulla base delle risultanze delle attività di controllo, le modalità e la frequenza di redazione del report potranno essere rideterminate tramite apposito provvedimento, a seguito dello svolgimento di apposito tavolo tecnico.

Il report dovrà essere inviato all’Autorità competente in ambito AIA e all’ARPA entro i primi 10 giorni del mese successivo alla fine del periodo di riferimento.

Tabella A1.14 – Contenuti del report periodico di controllo gestionale

Biofiltro		
<i>Attività di controllo</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Informazioni da riportare</i>
<i>Tenore di umidità del letto filtrante (% in peso)*</i>	<i>Mensile</i>	<i>Indicare i valori di umidità misurati con frequenza mensile. segnalare le condizioni di conformità rispetto al range previsto pari a 40-60%</i>
<i>Volume di acqua utilizzata per la bagnatura del biofiltro (m³/mese)</i>	<i>Mensile</i>	<i>Valore rilevato mediante contatore volumetrico installato sulla tubazione di alimentazione dell’acqua del sistema di bagnatura</i>
<i>Tempo di funzionamento del sistema di bagnatura del biofiltro (ore/mese)</i>	<i>Bimestrale</i>	<i>Valore rilevato mediante contaore collegato all’impianto di alimentazione elettrica del sistema di bagnatura o diverso sistema di rendicontazione</i>
<i>Indagini anemometriche*</i>	<i>Bimestrale</i>	<i>---</i>
<p><i>*NOTA: tali misure dovranno essere effettuate anche in concomitanza con gli autocontrolli bimestrali previsti nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e il primo rivoltamento completo del letto filtrante. La frequenza potrà essere rivalutata in sede di tavolo tecnico a seguito degli esiti del periodo previsto di monitoraggio. Nel caso in cui tali rilevazioni siano effettuate da personale interno a seguito dell’acquisizione della necessaria strumentazione, il Gestore dovrà provvedere precedentemente all’avvio delle misure ad inviare, agli enti regionali competenti in materia di AIA, rifiuti e agli enti di controllo, la relativa metodica interna facente parte del sistema qualità.</i></p>		
Biofiltro – periodo intercorrente tra messa in esercizio e messa a regime – rendicontazione trimestrale		
<i>PARAMETRO</i>	<i>VALORE SOGLIA</i>	<i>NOTE</i>
<i>Uniformità della velocità di flusso sulla superficie del biofiltro</i>	<i>—</i>	<i>La verifica viene condotta mediante indagini anemometriche sulla superficie del biofiltro per la verifica della presenza di eventuali vie preferenziali di flusso (con particolare attenzione al perimetro) Verifica effettuata come previsto al par. A1.1.4</i>
<i>Concentrazione di odore in uscita dal biofiltro (OU_E/m³)</i>	<i>Valore obiettivo: 300 OU_E/m³</i>	<i>Valore rilevato con periodicità mensile mediante prelievo di campione rappresentativo di effluente gassoso emesso dalla superficie del biofiltro e successiva analisi mediante olfattometrica dinamica</i>
<i>Concentrazione di odore in ingresso al biofiltro (OU_E/m³)</i>	<i>Non definito (valore conoscitivo)</i>	<i>Valore rilevato con periodicità mensile mediante prelievo di campione di effluente gassoso dal collettore in ingresso al biofiltro e successiva analisi mediante olfattometrica dinamica</i>
<i>Concentrazione di odore in uscita dal camino E7 (OU_E/m³)</i>	<i>Non definito (valore conoscitivo)</i>	<i>Valore rilevato con periodicità trimestrale mediante prelievo di campione di effluente gassoso dal camino E7 e successiva analisi mediante olfattometrica dinamica</i>
<i>Concentrazione di polveri in ingresso al biofiltro (mg/Nm³)</i>	<i>Non definito (valore conoscitivo)</i>	<i>Valore rilevato con periodicità trimestrale mediante misura sul collettore in ingresso al biofiltro</i>
<i>Concentrazione di NH₃ in uscita dal biofiltro (mg/Nm³)</i>	<i>20 mg/Nm³</i>	<i>Valore rilevato con periodicità trimestrale mediante campionamenti sulla superficie del biofiltro e successiva analisi di laboratorio</i>
<i>Concentrazione di COV in uscita dal biofiltro (mg/Nm³)</i>	<i>30 mg/Nm³ (COV espressi come COT)</i>	<i>Valore rilevato con periodicità trimestrale mediante misure con analizzatore automatico sulla superficie del biofiltro</i>

<i>Concentrazione di H₂S in uscita dal biofiltro (mg/Nm³)</i>	<i>Valore obiettivo massimo: 3,5 mg/Nm³</i>	<i>Valore rilevato con periodicità trimestrale mediante campionamenti sulla superficie del biofiltro e successiva analisi di laboratorio</i>
Sistema di aspirazione del gas di discarica		
<i>Attività di controllo</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Informazioni da riportare</i>
Controllo dell'efficienza del sistema di captazione	Mensile	Report relativo allo stato di funzionamento dei pozzi di estrazione del gas di discarica secondo le indicazioni presenti nell'Allegato 2, par. A2.1
Monitoraggio della concentrazione di metano in aria ambiente in prossimità del corpo discarica	Continuo	Indicare la percentuale di copertura della misura rispetto al numero totale di ore del periodo di riferimento. Indicare il valore massimo della media mobile su 8 ore rilevato nel periodo di riferimento.
Caratterizzazione delle acque reflue		
<i>Attività di controllo</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Informazioni da riportare</i>
<i>Da attuare fino alla conclusione dei monitoraggi previsti ai par. A1.2.1 e A1.2.2 precedenti e fino alla seguente definizione degli esiti del pertinente tavolo tecnico</i>		
Quantità dei rifiuti in ingresso e in uscita		
Quantità rifiuti in ingresso	Mensile	Rilevazione dei quantitativi su base mensile (in kg) suddivisi per tipologia
Quantità rifiuti in uscita di cui alla tabella A4.3	Mensile	Rilevazione dei quantitativi su base mensile (in kg) suddivisi per tipologia
Quantità di rifiuti in uscita prodotti dalle attività di gestione del Centro	Annuale	Rilevazione dei quantitativi su base mensile (in kg) suddivisi per tipologia
Quantità di rifiuti in uscita derivanti da attività R13 e D15	Mensile	Rilevazione dei quantitativi su base mensile (in kg) suddivisi per tipologia
Qualità dei rifiuti in ingresso		
Rifiuti urbani differenziati – multimateriale a base plastica EER 20 01 39 (per singolo sub-ATO)	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nel controllo più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.13
Rifiuti urbani differenziati – FORSU EER 20 01 08 (per singolo sub-ATO)	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nel controllo più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.13
Rifiuti speciali assimilati avviati a smaltimento in discarica	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nei controlli effettuati nell'ultimo trimestre di riferimento più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.13
Qualità dei rifiuti trattati o in uscita		
Sottovaglio da inviare a biostabilizzazione	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nel controllo più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.13
Sottovaglio biostabilizzato EER 19 05 01	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nel controllo più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.13
Sovvallo + scarti da selezione multimateriale EER 19 12 12	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nel controllo più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.13
Rifiuti differenziati avviati a recupero	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nei controlli effettuati nell'ultimo trimestre di riferimento più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.13
Rifiuti differenziati avviati a smaltimento presso impianti esterni	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nei controlli effettuati nell'ultimo trimestre di riferimento più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.13

A1.9) Ulteriori prescrizioni gestionali

A1.9.1) Impianti tecnologici

Per quanto concerne gli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale il gestore deve garantire che in fase di progettazione, e di successivo esercizio, nell'impianto che gestisce rifiuti devono essere previsti:

1. impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, salvo casi particolari da valutare caso per caso;
2. impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio, tra cui si annoverano anche i sistemi di rivelazione e allarme incendio, da realizzare in esito alla valutazione del rischio di incendio;
3. impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
4. impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
5. impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura), realizzato in conformità alle norme vigenti;
6. sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;
7. adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
8. impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
9. riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
10. allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile...);
11. impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.

A1.9.2) Stoccaggi di liquidi

Lo stoccaggio di gasolio dovrà essere effettuato in una apposita cisterna fornita di un sistema di contenimento a norma di legge al fine di evitare ogni fuoriuscita accidentale.

I reagenti chimici utilizzati presso l'impianto di pretrattamento del percolato di discarica dovranno essere stoccati in contenitori dotati di sistema di contenimento di sicurezza posizionati in apposita area dotata di pavimentazione impermeabilizzata.

Il gestore dovrà effettuare le verifiche visive di buono stato delle cisterne esterne con particolare riguardo a quelle del gasolio e dei reagenti utilizzati presso l'impianto di pretrattamento del percolato e quelle utilizzate per lo stoccaggio del percolato presenti in diversi punti del sito.

Per quanto riguarda i serbatoi sotterranei, dovranno essere effettuate le prove annuali di tenuta, con particolare riguardo alle vasche del percolato dei diversi lotti e delle vasche annesse all'impianto di pretrattamento del percolato.

Le verifiche dovranno essere registrate su apposito registro riportante le seguenti minime informazioni: data e ora, operatore, esito, firma. Nel caso di esito negativo il gestore dovrà provvedere ad inviare entro le 48 ore successive un report alle Amministrazioni competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre agli enti di controllo indicando l'entità del danno riscontrato, tempi e modalità di ripristino. Nella relazione annuale di cui all'allegato 2, il gestore dovrà provvedere a dare evidenza di tali controlli e dei relativi esiti.

A1.9.3) Pavimentazioni

Il gestore dovrà riportare nella relazione annuale di cui all'Allegato 2 le verifiche effettuate per la verifica dello stato delle pavimentazioni impermeabilizzate riportandone l'esito e indicando le azioni correttive poste nel caso in cui il controllo abbia dato esito negativo. A titolo esemplificativo non esaustivo si richiede la verifica delle pavimentazioni delle aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, oltre alle pavimentazioni dei capannoni dove si effettuano le operazioni di cernita dei rifiuti e tritovagliatura.

Le verifiche dovranno essere registrate su apposito registro riportante le seguenti minime informazioni: data e ora, operatore, esito, firma. Nel caso di esito negativo il gestore dovrà provvedere ad inviare entro le 48 ore successive un report alle Amministrazioni competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre agli enti di controllo indicando l'entità del danno riscontrato, tempi e modalità di ripristino.

A1.9.4) Viabilità e accesso ai punti di campionamento

Per la gestione della viabilità interna dovranno essere prese a riferimento le seguenti indicazioni:

- a) la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
- b) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
- c) gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- d) la discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. I cancelli devono restare chiusi fuori dall'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause. Può essere realizzata con siepi, alberature o schermi mobili atti a limitarne l'impatto anche visivo.

L'impresa deve predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio, così come verificare la chiara e corretta indicazione dei punti di prelievo delle acque superficiali.

Allegato 2

(Contenuti minimi Piano di Monitoraggio e Controllo)

La Relazione annuale, prevista dal punto 7 del presente provvedimento deve essere trasmessa alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, agli enti di controllo ed ai Comuni di Brissogne, Pollein e Quart, entro il 28 febbraio di ogni anno. La documentazione dovrà essere prodotta in formato digitale, inviata tramite posta elettronica certificata e nella stessa dovranno essere altresì allegati le registrazioni dei dati analitici delle analisi effettuate in autocontrollo dall'azienda. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, la metodica di riferimento, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi ed i riferimenti dell'analista.

L'impresa dovrà conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

Per le diverse analisi ambientali, il gestore deve avvalersi di laboratori terzi accreditati secondo la norma UNI EN ISO 17025:2017.

Di seguito si riportano i contenuti minimi della relazione annuale inerente al Piano di Monitoraggio e Controllo che il gestore dovrà porre in atto quale monitoraggio continuo dell'impianto.

A2.1) Emissioni in atmosfera

A2.1.1) Controllo delle emissioni degli impianti di aspirazione

Effettuazione degli autocontrolli e monitoraggi previsti al paragrafo A1.1) dell'Allegato 1.

A2.1.2) Controllo delle emissioni dal corpo discarica

Il gestore deve riportare gli esiti delle indagini previste ai punti successivi, corredate dei relativi certificati di analisi inerenti i parametri riportati.

1) monitoraggio dei gas di discarica

Fase	Punto di prelievo	Parametri analitici	Frequenza controllo	Metodo
Gestione operativa del IV lotto di discarica e gestione post-operativa dei lotti I-II-III	Collettore principale dell'aspirazione a monte della torcia e del cogeneratore	O ₂ , CH ₄ , CO ₂	Mensile	I metodi di misura da adottare sono a discrezione del gestore e devono essere individuati nell'ambito delle norme tecniche di settore vigenti a livello nazionale o internazionale o comunque emanate da enti scientifici riconosciuti. I metodi adottati devono essere indicati nel report.
		Parametri di Tabella A2.1	Annuale	
Gestione post-operativa dell'intera discarica compreso il IV lotto		O ₂ , CH ₄ , CO ₂	Mensile	
		Parametri di Tabella A2.1	Annuale	
LIVELLI DI GUARDIA E PIANO DI INTERVENTO				
Se O ₂ > 5% vol (valore istantaneo): arresto del motore.				
Se O ₂ > 7% vol (valore istantaneo): sezionamento dell'alimentazione elettrica dei locali di cogenerazione e di aspirazione e arresto anche dei turboaspiratori.				

Tabella A2.1: elenco parametri

Temperatura	Potere calorifico inferiore	Zolfo totale
Umidità	Polveri	Cloro totale+fluoro totale
Anidride carbonica	Acido solfidrico	Composti organo-clorurati
Azoto	Acido solforico	Composti organo-fluorurati
Idrogeno	Ammoniaca	Idrocarburi
Metano	Cloruri	Idrocarburi aromatici
Ossigeno	Fluoruri	Carbonio organico totale

Ossidi di zolfo	Cloro totale	Mercaptani totali
Monossido di carbonio	Fluoro totale	

2) monitoraggio delle migrazioni laterali del gas di discarica nel suolo

Fase	Punto di prelievo	Parametri analitici	Frequenza controllo	Metodo	Frequenza e modalità reporting
Gestione operativa della discarica	N. 3 pozzi atmosfera interstiziale del terreno	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , % LEL	Mensile	Strumentazione portatile	Report annuale secondo modello contenuto nell' Allegato 4
	N. 2 locali bersaglio interrati*	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , % LEL	Mensile	Analizzatori in continuo	
Gestione operativa del IV lotto di discarica e gestione post-operativa della discarica attuale	N. 3 pozzi atmosfera interstiziale del terreno	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , % LEL	Mensile	Strumentazione portatile	
	N. 2 locali bersaglio interrati*	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , % LEL	Mensile	Analizzatori in continuo	
LIVELLI DI GUARDIA E PIANO DI INTERVENTO					
Se CH ₄ > 1% vol: comunicazione tempestiva a Regione, ARPA, Vigili del Fuoco ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein.					
Se CO ₂ > 0,5% vol: comunicazione tempestiva a Regione, ARPA, Vigili del Fuoco ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein.					
NOTE					
* I locali bersaglio interrati sono: barriera autostradale SAV – fossa ascensore (misura di CH ₄ , %LEL) barriera autostradale SAV – fossa canale (misura di CH ₄ , %LEL)					

3) monitoraggio emissioni diffuse di gas di discarica

Fase	Attività	Metodo	Frequenza controllo	Valori soglia	Frequenza e modalità reporting
Gestione operativa del lotto IV di discarica e gestione post-operativa dei lotti I, II, III	Monitoraggio efficienza sistema captazione	Schema A2.1	Mensile	Depressione minima per ogni pozzo di aspirazione pari a 1 mbar	Report mensile secondo modello in allegato 4 da trasmettere entro 10 giorni dal termine del mese di riferimento
				Numero di pozzi non conformi alla depressione minima (esclusi pozzi non attivi per motivi di sicurezza con O ₂ >7%): max 10% del totale ^[1]	
	Monitoraggio CH ₄ in aria ambiente in discarica	Schema A2.2	In continuo	CH ₄ : 50 ppm calcolato come media mobile su 8 ore	
	Monitoraggio NH ₃ , H ₂ S in aria ambiente in discarica	Schema A2.3	Mensile	H ₂ S: 7 µg/m ³ NH ₃ : 170 µg/m ³	Report annuale secondo modello dell' Allegato 4 da allegare alla relazione

					annuale del PSC
	Valutazione dell'efficienza di captazione	Indagine termografica della superficie della discarica	Annuale per i primi due anni. Successivamente biennale a seguito di valutazione risultanze	Non previsti	Report da allegare alla relazione annuale del PSC
Gestione post-operativa dei lotti I, II, III, IV	Monitoraggio efficienza sistema captazione	Schema A2.1	Mensile	Depressione minima per ogni pozzo di aspirazione pari a 1mbar	Report mensile secondo modello dell'Allegato 4 da trasmettere entro 10 giorni dal termine del mese di riferimento
				Numero di pozzi non conformi alla depressione minima (esclusi pozzi non attivi per motivi di sicurezza con $O_2 > 7\%$): max 10% del totale ¹	
	Monitoraggio CH ₄ in aria ambiente in discarica	Schema A2.2	In continuo	CH ₄ : 50 ppm calcolato come media mobile su 8 ore	
	Valutazione dell'efficienza di captazione	Indagine termografica della superficie della discarica	Annuale per i primi due anni. Successivamente biennale a seguito di valutazione risultanze	Non previsti	Report da allegare alla relazione annuale del PSC

LIVELLI DI GUARDIA E PIANO DI INTERVENTO

Se CH₄ > 50 ppm (media mobile su 8 ore): comunicazione entro 48 ore lavorative agli enti regionali competenti in materia di rifiuti e AIA, ARPA VDA, Vigili del Fuoco ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein.

Se % di pozzi chiusi > 10% del totale (esclusi i pozzi con O₂ > 7%): comunicazione entro 48 ore lavorative agli enti regionali competenti in materia di rifiuti e AIA, ARPA VDA, Vigili del Fuoco ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein.

Se H₂S > 7 µg/m³: comunicazione entro 48 ore lavorative agli enti regionali competenti in materia di rifiuti e AIA, ARPA VDA.

Se NH₃ > 170 µg/m³: comunicazione entro 48 ore lavorative agli enti regionali competenti in materia di rifiuti e AIA, ARPA VDA.

^[1] la misura del tenore di ossigeno nei pozzi che risultano già chiusi per motivi di sicurezza deve essere effettuata mediante rilevazione di durata almeno pari a 30 minuti

Schema A2.1 monitoraggio emissioni diffuse di gas di discarica

Obiettivi	Monitorare costantemente l'efficienza del sistema di captazione del gas di discarica
Azioni	Rilevazione con cadenza mensile dei seguenti parametri complessivi di funzionamento del sistema di captazione: <ul style="list-style-type: none"> • quantità di gas di discarica aspirato (m³/mese); • quantità di gas di discarica inviato al cogeneratore (m³/mese); • quantità di gas di discarica inviato in torcia (m³/mese); • quantità di energia elettrica prodotta dal cogeneratore (kWh/mese); • tenore medio mensile di CH₄ nel gas di discarica aspirato (% vol); • tenore medio mensile di O₂ nel gas di discarica aspirato (% vol).

	<p>Controllo con cadenza mensile del funzionamento dei pozzi di estrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di pozzi con aspirazione attiva/non attiva; • rilevazione per ogni pozzo di aspirazione attivo di: livello di depressione (mbar), tenore di CH₄ (% vol), tenore di O₂ (% vol).
Punti di misura	<p>La rilevazione dei parametri complessivi di funzionamento del sistema di captazione viene condotta direttamente dalla postazione informatica di controllo dell'impianto presso la centrale di cogenerazione.</p> <p>La misura dei parametri di funzionamento dei pozzi di estrazione del gas di scarica viene fatta in corrispondenza dei terminali di arrivo delle linee dei pozzi all'interno delle stazioni di regolazione.</p>
Strumentazione	<p>La rilevazione dei volumi di gas di scarica avviene mediante la lettura dei contatori volumetrici installati sulle linee dell'impianto di aspirazione.</p> <p>La rilevazione dell'energia elettrica prodotta avviene mediante la lettura del contatore di energia presente nella centrale di cogenerazione.</p> <p>La rilevazione di depressione e tenore di CH₄ e O₂ nelle singole linee di aspirazione dei pozzi viene condotta mediante un rilevatore di pressione differenziale e strumentazione portatile dotata di sensori all'infrarosso (per CH₄) ed elettrochimici (per O₂).</p>
Valori soglia e piano di intervento	<p>In ogni linea di aspirazione deve essere garantita una depressione minima di 1 mbar (10 mm H₂O).</p> <p>È ammessa l'assenza delle condizioni minime di depressione nei pozzi di aspirazione caratterizzati da un tenore di O₂ superiore al 7% (per motivi di sicurezza) o con un tenore di CH₄ inferiore al 5%.</p> <p>È ammessa la presenza di condizioni di anomalia caratterizzate da assenza di condizioni minime di depressione per un massimo del 10% del numero totale dei pozzi di aspirazione. Per il conteggio del limite non viene tenuto conto dei pozzi per i quali l'interruzione dell'aspirazione sia dovuto a motivi di sicurezza (tenore di O₂ superiore al 7%).</p> <p>Nel caso in cui il numero di pozzi non rispondenti alle condizioni minime di aspirazione risulti superiore al 10% del totale (sempre escludendo i pozzi disattivati per motivi di sicurezza), il gestore deve provvedere ad inviare immediata comunicazione a Regione, ARPA VDA, uff. vigilanza ambientale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein specificando le motivazioni dell'anomalia di funzionamento e gli interventi che si intendono mettere in atto.</p>
Report del monitoraggio	<p>Con cadenza mensile deve essere redatto un report secondo il modello predisposto dall'ARPA e posti in allegato 4 alla presente relazione, contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quantità di gas di scarica aspirato (m³/mese); • quantità di gas di scarica inviato al cogeneratore (m³/mese); • quantità di gas di scarica inviato in torcia (m³/mese); • quantità di energia elettrica prodotta dal cogeneratore (kWh/mese); • tenore medio di CH₄ nel gas di scarica aspirato (% vol); • tenore medio di O₂ nel gas di scarica aspirato (% vol); • numero di pozzi non attivi rispetto al totale; • % di pozzi non attivi esclusi i pozzi non attivi per motivi di sicurezza (O₂ > 7%); • planimetria della discarica in formato ben leggibile con localizzazione dei pozzi di aspirazione ed indicazione dello stato di funzionamento di ognuno di essi (attivo/non attivo); • per ogni pozzo non attivo deve essere fornita una adeguata motivazione tecnica dell'inattività dello stesso.
<p>Nota: L'accertamento delle condizioni di sicurezza dei pozzi dovrà prevedere un tempo di verifica di almeno 30 minuti</p>	

Schema A2.2 - Monitoraggio della concentrazione di metano in aria ambiente in prossimità del corpo discarica

Obiettivi	Monitorare le emissioni diffuse della discarica e individuare eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa
Modalità	L'indagine viene condotta mediante la misura della concentrazione di metano con strumentazione in continuo installata in un sito fisso
Punti di misura	Angolo nord ovest in direzioni degli svincoli autostradali
Strumentazione	Strumentazione fissa per la misura della concentrazione di metano in qualità dell'aria Range 1-100 ppm Sensibilità 1 ppm
Manutenzione ordinaria e straordinaria	Devono essere condotte tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal costruttore e riportate nel manuale dello strumento. Almeno una volta al mese deve essere condotta una verifica di taratura dello strumento su due punti (zero e span) con una bombola certificata con concentrazione pari a 60 ppm. Se tale controllo evidenzia uno scostamento del valore misurato rispetto al valore di concentrazione di zero o di span superiore al 5% sarà necessario intervenire sulla regolazione di risposta dello strumento stesso. Con la stessa cadenza deve essere verificato il flusso di campionamento. Con cadenza annuale deve essere effettuata una taratura multipunto su almeno 3 valori di concentrazione (0, 10, 60 ppm) e deve essere fornito un certificato di taratura dello strumento. In caso di guasto dello strumento il gestore dovrà darne immediata comunicazione all'autorità competente e agli enti di controllo, dichiarando l'impossibilità della misura e i tempi previsti per il ripristino della funzionalità della strumentazione. La copertura dei dati deve essere in ogni caso superiore all'80% delle ore dell'anno.
Valori soglia e piano di intervento	Deve essere garantito nel punto di misura il rispetto del seguente valore soglia: CH ₄ = 50 ppm calcolato come media mobile su 8 ore Nel caso di superamento del valore soglia, il gestore deve provvedere ad inviare immediata comunicazione alle autorità regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti, ARPA, Corpo Forestale ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein specificando le motivazioni dell'anomalia e gli interventi che si intendono mettere in atto.
Report di monitoraggio e manutenzione	Con cadenza annuale deve essere redatto un report contenente le seguenti informazioni minime: <ul style="list-style-type: none"> • % di copertura dei dati rispetto al numero totale delle ore dell'anno; • massimo della media oraria di CH₄ per ogni mese; • valore medio annuale di CH₄; • le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (data e descrizione dell'intervento); • le verifiche di taratura e gli eventuali interventi di aggiustamento metrologico (data, valore misurato ed eventuale valore impostato).

Schema A2.3 - Monitoraggio della concentrazione di NH₃ e H₂S in aria ambiente in prossimità del corpo discarica

Obiettivi	Monitorare le emissioni diffuse della discarica
Modalità	L'indagine viene condotta mediante la misura della concentrazione di NH ₃ e H ₂ S in qualità dell'aria con copertura pari a 1 settimana/mese
Punti di misura	Angolo nord ovest in direzioni degli svincoli autostradali
Strumentazione	Campionamento mediante campionatori passivi e successiva analisi di laboratorio
Livelli di guardia e piano di intervento	Livello di guardia H ₂ S: 7 µg/m ³ . Livello di guardia NH ₃ : 170 µg/m ³ . In caso di superamento di uno dei livelli di guardia deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione e all'ARPA.
Report di monitoraggio e manutenzione	Con cadenza annuale deve essere redatto un report contenente le seguenti informazioni minime: <ul style="list-style-type: none"> • valori di concentrazione di NH₃ e H₂S misurati nei singoli mesi; • valutazioni in merito al rispetto dei livelli di guardia previsti; • descrizione di eventuali eventi occasionali che non hanno permesso l'effettuazione di tutte le misure previste.

A2.2) Scarichi

Il Gestore dovrà provvedere a rendicontare nella relazione annuale le attività di caratterizzazione previste al par. A1.2 dell'Allegato 1 al presente provvedimento così come i monitoraggi effettuati presso i punti di scarico riportati al paragrafo citato; laddove i parametri indicati abbiano frequenza mensile, si ritiene opportuno che il gestore provveda a presentare anche i dati rilevati sotto forma grafica al fine di valutarne in modo più completo gli andamenti. Laddove previsto si provveda all'invio dei certificati analitici dei parametri oggetto di monitoraggio.

A2.3) Risorse idriche

L'azienda deve riportare nella relazione annuale il riepilogo delle misure mensili previste al punto A1.3 dell'Allegato 1 inerenti i prelievi dal pozzo di emungimento interno al Centro.

A2.4) Acque superficiali

1. Il monitoraggio delle acque superficiali dovrà essere eseguito mediante l'esecuzione di campionamenti in sinistra orografica del fiume Dora Baltea nei punti concordati in sito con ARPA VDA ed aventi i seguenti requisiti:

- il punto a monte è individuato a circa 100m a valle dello scarico del depuratore consortile;
- il punto a valle è individuato presso il ponte de l'Eglise nel comune di Quart.

L'attività di monitoraggio dovrà essere condotta secondo le modalità descritte nelle tabelle seguenti:

Tabella A2.2: Tabella riassuntiva parametri e frequenze

Punto di prelievo	Parametri analitici	Frequenze	Reporting
Dora Baltea – monte e valle discarica	Tabella A2.3	Semestrale (marzo - novembre)	Rapporti di prova + Dati tabellati
	IBE (Indice Biotico Esteso)	Semestrale (marzo - novembre)	Schede di campo + Rapporti di prova

Tabella A2.3: elenco parametri

Parametro	Unità di misura	Parametro	Unità di misura
Alluminio	µg/l	Idrocarburi totali C<12	µg/l
Arsenico	µg/l	Idrocarburi totali C>12	µg/l
Azoto ammoniacale	mg/l	Manganese	µg/l
Azoto nitrico	mg/l	Mercurio	µg/l
Azoto nitroso	µg/l	Nichel	µg/l
BOD5	mg/l	O2 % saturazione	%
Cloruri	mg/l	O2 concentrazione (mg/l)	mg/l
COD	mg/l	pH	unità di pH
Conducibilità	µS/cm	Piombo	µg/l
Cromo tot	µg/l	Rame	µg/l
Cromo VI	µg/l	Solfati	mg/l
Ferro	µg/l	Solidi sospesi totali	mg/l
Fluoruri	µg/l	Tensioattivi	mg/l
Fosforo	µg/l	Zinco	µg/l
Idrocarburi totali	µg/l	-	-

La tempistica di prelievo da rispettare tra il prelievo di monte e quello di valle per il controllo dei parametri chimici deve essere non superiore a 45 minuti.

È necessario che la valutazione dei dati di monitoraggio (chimico e biologico) venga condotta mediante un confronto tra la situazione di monte e quella di valle.

A2.5) Acque di drenaggio

Il monitoraggio delle acque di drenaggio della discarica deve essere eseguito a cadenza trimestrale compatibilmente con la presenza di precipitazioni atmosferiche, mediante prelievo di un campione da tutti i singoli punti di scarico in acque superficiali e formazione di un unico campione medio rappresentativo da avviare ad analisi. I parametri da controllare sono riportati di seguito e i risultati dei monitoraggi dovranno essere riportati nella relazione annuale, unitamente ai certificati di analisi:

Tabella A2.4: elenco parametri

Parametro	Unità di misura	Parametro	Unità di misura
Colore	-	Alluminio	µg/l
Odore	-	Cromo totale	µg/l
pH	Unità di pH	Cromo VI	µg/l
Conducibilità	µS/cm	Ferro	µg/l
Solidi sospesi totali	mg/l	Manganese	µg/l
COD	mg/l	Mercurio	µg/l
Tensioattivi totali	mg/l	Nichel	µg/l
Azoto ammoniacale	mg/l	Piombo	µg/l
Azoto nitrico	mg/l	Rame	µg/l
Azoto nitroso	µg/l	Zinco	µg/l
Fosforo totale	mg/l	Arsenico	µg/l
Fluoruri	mg/l	Idrocarburi C>12	µg/l
Cloruri	mg/l	Idrocarburi C<12	µg/l
Solfati	mg/l		

A2.6) Percolato di discarica

1. il gestore deve eseguire le analisi inerenti alla composizione chimica del percolato, nelle modalità riportate nella seguente tabella A2.6; i risultati dei monitoraggi dovranno essere riportati nella relazione annuale, unitamente ai certificati di analisi.

Tabella A2.5: Tabella riassuntiva parametri e frequenze

Fase	Punti di prelievo	Parametri analitici	Frequenza controllo	Frequenza di reporting
Gestione operativa del IV lotto di discarica e gestione post-operativa della discarica attuale	vasca di raccolta del percolato del lotto I; vasca di raccolta del percolato del lotto II; vasca di raccolta del percolato del lotto III; vasca di raccolta del percolato da trattare acque nere/percolati (VRPT);	Parametri di tabella A2.6	Semestrale	Report annuale secondo modello contenuto nell'Allegato 4
	vasca di raccolta delle acque di dilavamento delle aree di stoccaggio; vasca di raccolta del percolato del lotto IV	Parametri di tabella A2.7	Annuale	
Gestione post-operativa dell'intera	vasca di raccolta del percolato del lotto I; vasca di raccolta del percolato del lotto II; vasca di raccolta del percolato del lotto III;	Parametri di tabella A2.6	Semestrale	

discarica compreso il IV lotto	vasca di rilancio; vasca di raccolta delle acque di dilavamento delle aree di stoccaggio. vasca di raccolta del percolato del lotto IV	Parametri di tabella A2.7	Annuale	
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------	--

Tabella A2.6: elenco parametri

Parametro	Unità di misura	Parametro	Unità di misura
pH	Unità di pH	Ferro	µg/l
Conducibilità elettrica	µS/cm	Manganese	µg/l
Solidi sospesi totali	mg/l	Mercurio	µg/l
COD	mg/l	Nichel	µg/l
Tensioattivi totali	mg/l	Cromo totale	µg/l
Azoto ammoniacale	mg/l	Boro	µg/l
Azoto nitrico	mg/l	Zinco	µg/l
Azoto nitroso	mg/l	Arsenico	µg/l
Fosforo totale	mg/l	Alluminio	µg/l
Fluoruri	mg/l	Solfati	mg/l
Cloruri	mg/l		

Tabella A2.7: elenco parametri

Parametro	Unità di misura	Parametro	Unità di misura
pH	Unità di pH	Rame	µg/l
Conducibilità	µS/cm	Zinco	µg/l
Solidi sospesi totali	mg/l	Arsenico	µg/l
COD	mg/l	Boro	µg/l
Tensioattivi totali	mg/l	Cadmio	µg/l
Azoto ammoniacale	mg/l	Nichel	µg/l
Azoto nitrico	mg/l	Piombo	µg/l
Azoto nitroso	mg/l	Idrocarburi totali	µg/l
Fosforo totale	mg/l	Solventi organici azotati ^[1]	µg/l
Fluoruri	mg/l	Solventi organici aromatici ^[1]	µg/l
Cloruri	mg/l	Composti organici alogenati ^[1]	µg/l
Solfati	mg/l	Solventi clorurati ^[1]	µg/l
Alluminio	µg/l	Fenoli ^[1]	µg/l
Cromo totale	µg/l	IPA ^[1]	µg/l
Cromo VI	µg/l	Pesticidi fosforati e totali ^[1]	µg/l
Ferro	µg/l	Mercurio	µg/l
Manganese	µg/l		

[1] per l'elenco dei singoli composti si fa riferimento ai parametri di cui alla tabella A6.3 dell'allegato 6

2. il gestore dovrà riportare un quadro riassuntivo dei diversi quantitativi di percolato prodotto, avviato all'impianto di pretrattamento e gestito come rifiuto, secondo quanto previsto al punto A1.2.3 dell'Allegato 1;

3. il gestore dovrà riportare un riepilogo dei monitoraggi effettuati per verificare la presenza di percolato nel sistema di drenaggio infratele, oltre ad allegare il registro attestante i controlli, secondo quanto previsto al punto A1.2 dell'Allegato 1;

4. nel caso di attivazione del ricircolo del percolato nel corpo discarica nei casi previsti al punto 1) del par. A1.2.3 dell'Allegato 1, riportare riepilogo dei quantitativi riciccolati, le date di attivazione del ricircolo e le motivazioni che ne hanno causato l'inevitabile attivazione.

A2.7) Acque sotterranee

A carico del Gestore rientrano nel Piano di Sorveglianza e controllo le attività previste nell'Allegato 6 al presente provvedimento, le quali dovranno essere effettuate nei tempi e modalità definiti nel medesimo. Tali attività di monitoraggio e relativi esiti dovranno essere riportati nella relazione annuale. Il Gestore dovrà riportare, per ogni pozzo monitorato, gli esiti dei diversi parametri richiesti, riassunti in forma tabellare su supporto informatico editabile con il riferimento al corrispondente rapporto di prova, i relativi rapporti di prova del laboratorio incaricato, oltre a una visualizzazione grafica dell'andamento temporale e storico dei dati raccolti unitamente ad un commento tecnico di quanto emerso nel corso dei monitoraggi.

A2.8) Risorse idriche

Sul pozzo di emungimento interno al Centro di trattamento rifiuti in oggetto dovrà essere garantito il corretto funzionamento del misuratore in continuo di portata. Le letture dovranno essere raccolte su base mensile e comunicate con cadenza annuale.

A2.9) Emissioni sonore

L'azienda deve effettuare le verifiche e valutazioni in ambito di emissioni sonore previste al punto A1.6 dell'allegato 1 relazionandone le risultanze all'interno della relazione annuale prevista dal presente allegato.

A2.10) Cisterne e serbatoi sotterranei

Il gestore dovrà riportare nella relazione annuale gli esiti delle verifiche di cui al punto A1.9.2 dell'allegato 1 riportando indicazione dei controlli che hanno dato esito negativo riassumendo le azioni correttive poste in atto.

A2.11) Pavimentazioni

Il gestore dovrà riportare nella relazione annuale gli esiti delle verifiche di cui al punto A1.9.3 dell'allegato 1 riportando indicazione dei controlli che hanno dato esito negativo illustrando le azioni correttive poste in atto.

A2.12) Depositi temporanei

Nella relazione annuale, il gestore dovrà provvedere a produrre una planimetria del sito recante indicazione delle specifiche aree di stoccaggio con l'indicazione delle capacità massime istantanee di stoccaggio e relativi codici EER destinati allo specifico stoccaggio, secondo il modello minimo riportato di seguito:

Area di stoccaggio	Localizzazione* (denominazione area)	Codici EER previsti nell'area	Capacità massima di stoccaggio [m ³]
A1			
A2			
...			
An			

**Riportare la localizzazione in una apposita planimetria*

Il Gestore è tenuto ad aggiornare le planimetrie recanti le aree di stoccaggio rifiuti anche unitamente alle eventuali comunicazioni di modifiche non sostanziali da attuare sui processi interni di gestione delle diverse frazioni di rifiuti.

Allegato 3

(Operazioni sui rifiuti autorizzate presso il Centro)

A3.1 Operazione R3 su EER 200201, 020107 per la cessazione della qualifica di rifiuto e produzione ammendante compostato

Il presente paragrafo ha validità per un periodo di sperimentazione e messa a punto del processo di produzione di ammendante compostato per un periodo di durata pari a 9 mesi a partire dalla comunicazione di avvio attività da parte del Gestore e fino all'avvenuta definizione finale delle modalità operative e di monitoraggio del medesimo. Al termine del periodo, il Gestore dovrà provvedere a relazionare tecnicamente sugli esiti ottenuti e i monitoraggi effettuati: quanto sarà riportato sarà oggetto di discussione nell'ambito di un apposito incontro tecnico organizzato dalla competente struttura regionale in materia di AIA.

Di seguito si riportano obiettivi e finalità del periodo di sperimentazione e messa a punto, con le indicazioni delle prescrizioni al Gestore:

Obiettivi della sperimentazione
La sperimentazione è finalizzata a verificare l'applicabilità tecnica di un processo di produzione di compost a partire da rifiuti organici (verde biodegradabile) e a valutare le potenzialità di commercializzazione del prodotto finale. La sperimentazione è considerata come preliminare ad una eventuale successiva autorizzazione di un processo di produzione End of Waste ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs 152/06.
Utilizzo del compost prodotto
Il compost prodotto deve essere utilizzato come ammendante compostato verde in attività agricole o di giardinaggio
Mercato o domanda del compost prodotto
Il gestore deve tenere un registro con indicazione dei destinatari a cui viene venduto il compost prodotto, specificando per ognuno di essi: <ul style="list-style-type: none">• denominazione e ragione sociale• quantitativo di prodotto venduto e relativo lotto di produzione• indicazione dell'utilizzo effettivo.
Requisiti tecnici del compost prodotto
Il compost prodotto deve risultare conforme alle caratteristiche minime previste per l'ammendante compostato verde dall'Allegato 2 del D.lgs. n. 75/2010. Qualora il compost risultasse non conforme alle specifiche riportate, dovrà essere classificato con il codice EER 19 05 03 e utilizzato quale terreno di ricopertura dei rifiuti presso la discarica.
Rifiuti ammissibili in ingresso al processo
I rifiuti ammissibili in ingresso al processo possono essere costituiti da: <ul style="list-style-type: none">• rifiuti verdi coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli• rifiuti verdi da attività forestali e lavorazione del legno vergine• rifiuti da attività di manutenzione del verde ornamentale. I rifiuti in ingresso al processo devono corrispondere esclusivamente ai seguenti codici EER: <ul style="list-style-type: none">• EER 200201: Rifiuti di giardini e parchi (inclusi cimiteri) – Rifiuti biodegradabili• EER 020107: Rifiuti derivanti dalla silvicoltura.

Processi e tecniche di trattamento consentiti

Il processo di trattamento prevede le fasi di seguito indicate.

Pretrattamento: il verde biodegradabile viene caricato nella tramoggia del tritatore lento che provvede a sminuzzare il materiale per favorirne la maturazione.

Fase di biostabilizzazione (ACT) in Biocella: il verde biodegradabile cippato, in arrivo nel reparto di stabilizzazione, con l'ausilio di una pala meccanica, viene caricato nella biocella dove avviene la fase di bioossidazione accelerata (fase ACT); la durata di tale fase è di almeno 15 giorni, dei quali almeno 3 giorni consecutivi con temperatura superiore a 55°C per garantirne l'igienizzazione

Fase di maturazione in Biocella: la maturazione viene condotta in biocella all'interno della quale il verde permane per almeno ulteriori 45 giorni

Raffinazione - vagliatura finale: La vagliatura avviene all'esterno oppure all'interno del capannone di maturazione in funzione delle condizioni climatiche e prevede l'impiego di un vaglio a tamburo. La frazione passante al vaglio (< 12 mm) è considerata compost raffinato di qualità. Il materiale di scarto (sovrillo) viene riavviato in testa al processo.

Stoccaggio compost: Lo stoccaggio temporaneo del compost maturo avviene nell'area esterna appositamente individuata, dotata di tettoia o altro sistema di copertura, in attesa della commercializzazione.

Dichiarazione di conformità

Per ogni lotto di compost prodotto deve essere redatta una dichiarazione a firma del gestore che attesti la conformità del compost alle caratteristiche previste per l'ammendante compostato verde dall'Allegato 2 del D.lgs. 75/2010, conformemente al modello presentato e visionato in ambito di tavolo tecnico.

Ogni fornitura di compost deve essere accompagnata da una copia della dichiarazione di conformità relativa al rispettivo lotto di produzione.

Una copia della dichiarazione deve essere inviata agli enti regionali competenti in materia di AIA e rifiuti e all'ARPA VDA.

Dati da acquisire nel periodo di sperimentazione

Al fine di acquisire informazioni in merito all'attività sperimentale in oggetto, è necessario che il gestore provveda a rilevare una serie di parametri ritenuti utili per il monitoraggio dell'efficienza del processo, anche in previsione di una futura applicazione su scala produttiva.

Il gestore deve provvedere alla redazione di un report da compilare con cadenza trimestrale contenente tutte le informazioni riferite agli ultimi 3 mesi di conduzione dell'attività.

Il report deve essere inviato agli enti competenti (Amministrazione Regionale e ARPA Valle d'Aosta) entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

A tale proposito, l'elenco delle informazioni minime da acquisire è riportato nella tabella A3.1 seguente.

Tab A3.1: elenco informazioni minime di monitoraggio del periodo di sperimentazione

Fase di biostabilizzazione accelerata	Per ogni lotto di produzione devono essere registrati: <ul style="list-style-type: none">• quantitativo (in peso) di rifiuti in ingresso al processo• data di inizio e data di fine del processo• profilo di temperatura (media oraria) rilevato nell'intero periodo del processo con verifica del requisito di temperatura superiore a 55°C per almeno 3 giorni• valore dell'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) del materiale in ingresso al processo• valore dell'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) del prodotto in uscita
Fase di maturazione	Per ogni lotto di produzione devono essere registrati: <ul style="list-style-type: none">• data di inizio e data di fine del processo

	<ul style="list-style-type: none"> • valore dell'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) del prodotto in uscita (valore obiettivo: 500 mg O₂/kg SV/h) • valori dei parametri di qualità previsti al paragrafo "Requisiti tecnici del compost prodotto"
Vagliatura finale	<p>Per ogni lotto di produzione devono essere registrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quantità (in peso) di materiale avviato a vagliatura finale • frazione (% in peso) di sottovaglio avviato allo stoccaggio finale • frazione (% in peso) di sovravaglio riavviato in testa al processo
Stoccaggio del compost	<p>Per ogni lotto di compost presente nell'area di stoccaggio devono essere rilevati, con frequenza mensile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quantitativo di materiale stoccato • numero di giorni di stoccaggio del materiale (valore obiettivo: non superiore a 90 giorni)
Mercato del compost prodotto	<p>Il gestore deve tenere un registro con indicazione dei destinatari a cui viene venduto il compost prodotto, specificando per ognuno di essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denominazione e ragione sociale • data di uscita di ogni fornitura di compost venduto • quantitativo di prodotto venduto per ogni fornitura e relativo lotto di produzione • indicazione dell'utilizzo effettivo.

A3.2 Operazione R3 su EER 200201 e 020107 per la cessazione della qualifica di rifiuto e la produzione di cippatino

Al fine della cessazione della qualifica di rifiuto a seguito dell'operazione R3 sui rifiuti identificati con codice 200201 e 020107, devono essere osservate le prescrizioni riportate nella seguente tabella A3.2:

Tab. A3.2: prescrizioni inerenti l'attività di recupero R3 su rifiuti aventi codice EER 200201 e 020107

Codici EER dei rifiuti in ingresso al processo EoW	20 02 01 – Rifiuti biodegradabili (Ramaglie) – rifiuti urbani 02 01 07 – Rifiuti derivanti dalla selvicoltura (Ramaglie) – rifiuti speciali
Mercato e specifico impiego del materiale End of Waste (EoW)	<p>Il materiale EoW prodotto è destinato all'utilizzo come combustibile presso la centrale di teleriscaldamento di Pollein gestita da Nuova Energia S.r.l., distante meno di 1 km dal centro trattamento rifiuti di Brissogne.</p> <p>Nel caso in cui il gestore intendesse conferire il materiale EoW prodotto ad altri impianti, deve provvedere a darne preventiva comunicazione all'autorità competente.</p>
Caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti in ingresso	Materiale vegetale costituito da legno vergine non trattato derivante da tagli e potature nell'ambito di attività selvicolturali e di manutenzione di aree verdi.
Processi e tecniche di trattamento consentiti	<p>Messa in riserva (R13).</p> <p>Triturazione mediante trituratore mobile, essiccazione naturale (R3). Le operazioni di cippatura avvengano all'aperto su plateatici asfaltati all'interno del centro. Il cippato sia posizionato, quindi, in cumuli posizionati sotto tettoia per la fase di essiccazione al fine di arrivare a un tenore di umidità massimo del 40%.</p>
Gestione dei lotti di produzione EoW	Ogni lotto di produzione deve essere identificato mediante opportuna cartellonistica recante il numero del lotto medesimo, a partire dalla fase di essiccazione in cumuli fino allo stoccaggio del prodotto EoW finito.

	<p>Lo stoccaggio dei cumuli di materiale in fase di essiccazione e di prodotto EoW finito deve essere condotto in una struttura dotata di tettoia e opportuna pavimentazione con appositi presidi per la raccolta e la gestione delle acque di percolazione e meteoriche.</p> <p>La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità.</p>
<p>Criteri di qualità per i materiali per i quali è cessata la qualifica di rifiuto</p>	<p>Per ogni lotto di produzione di materiale EoW prodotto deve essere verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la conformità per tutti i parametri previsti alla classe B1 della Tabella 1 della Norma UNI EN ISO 17225-4, relativa a “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno” - la conformità alle caratteristiche delle biomasse combustibili previste dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs 152/2006.
<p>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Il gestore deve adottare un sistema di gestione della qualità per il processo di produzione del materiale EoW.</p> <p>Il sistema di gestione deve comprendere apposite procedure operative in particolare per la fase di selezione e controllo dei rifiuti in ingresso al processo e per le operazioni di trattamento e controllo della qualità del prodotto EoW finale, le quali devono essere conservate presso l'0impianto a disposizione dell'ente di controllo; tali procedure devono essere conformi con quanto valutato e approvato positivamente in sede di conferenza dei servizi.</p> <p>Deve essere previsto un Piano di Formazione del personale con relativa procedura per l'attestazione della formazione effettuata. A tale proposito il Gestore dovrà tenere traccia sia dello svolgimento, riportando su apposito registro i seguenti dati minimi: argomenti trattati, nome e cognome dei partecipanti, la data, la durata e l'esito finale. Tale registro deve essere tenuto a disposizione di eventuali controlli ambientali da parte dell'ente competente.</p> <p>I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802.</p> <p>I campionamenti e le indagini analitiche devono essere effettuati da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</p> <p>I rapporti di prova relativi ai controlli effettuati sui materiali devono essere tenuti a disposizione degli enti di controllo.</p> <p>Deve essere prevista una apposita procedura per la taratura e la manutenzione della strumentazione utilizzata per i controlli nell'ambito del processo di produzione del materiale EoW con relativa registrazione delle operazioni condotte.</p>
<p>Dichiarazione di conformità</p>	<p>Ogni lotto di produzione di EoW deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità a firma del gestore, redatto come da modello riportato in allegato 4 al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante.</p> <p>La dichiarazione deve essere inviata all'autorità competente al rilascio dell'AIA, rifiuti e agli enti di controllo preventivamente al conferimento del materiale EoW all'impianto di destinazione.</p> <p>Il gestore deve garantire la tracciabilità del materiale EoW prodotto, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni.</p>
<p>Conservazione dei campioni per il</p>	<p>Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per un</p>

controllo da parte dell'autorità competente	periodo di almeno un anno, presso la sede dell'impianto di produzione, un campione di materiale EoW prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo. Il campione deve essere conservato in modo da evitare possibili contaminazioni.
Quantitativi massimi autorizzati	Quantità massima di rifiuti in ingresso al processo di produzione del materiale EoW: 4000 tonnellate/anno (di cui 2000 t/a per ognuno dei codici EER 20 02 01, EER 02 01 07). Quantità massima di stoccaggio di rifiuti in ingresso al processo di produzione del materiale EoW: 500 tonnellate. Quantità massima di stoccaggio di prodotto EoW finale: 100 tonnellate.
Controllo mezzi motorizzati	Al fine di prevenire la contaminazione del suolo e del sottosuolo, il gestore deve condurre il controllo puntuale e periodico dei mezzi motorizzati impiegati (tritratore e polipo con carro gommato) al fine di evitare la dispersione accidentale di oli o di combustibile.

Oltre a quanto riportato nella Tabella A3.2 riportata, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- in fase di esercizio l'impianto dovrà essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti gli stessi saranno trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
- devono essere rispettate le condizioni e procedure di lavorazione e di stoccaggio indicate nella documentazione progettuale allegata all'istanza e valutate positivamente nell'ambito della pertinente conferenza dei servizi, in particolare deve essere rispettata l'organizzazione dell'impianto come da planimetria posta in Allegato 6 al presente provvedimento;
- restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime seconde ottenute dalle attività di recupero, in attesa o già sottoposti a caratterizzazione, stoccati in attesa del successivo avvio effettivo verso le opportune destinazioni finali in cicli di consumo o produzione;
- di specificare che per quanto riguarda i controlli che potranno essere effettuati in merito al processo di EoW oggetto della presente autorizzazione, si faccia riferimento a quanto previsto dalle linee guida del SNPA n 23/20 e alle eventuali revisioni successive;

A3.3) Operazione R3 su EER 150101, 150105, 150106, 200101 per la cessazione della qualifica di rifiuto volto al riciclo di carta e cartone

- 1) di approvare, ai sensi del titolo III-bis, art. 29-nonies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la modifica non sostanziale del P.D. n. 5661 in data 20 dicembre 2013 concernente il "Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata a favore della Società Valeco S.p.A., di Brissogne, con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/20062", oggetto di modifica sostanziale con P.D. n. 4030 in data 10 luglio 2019, di voltura con P.D. n. 7243 del 12 dicembre 2018 e successivo cambio di ragione sociale con P.D. n. 6032 in data 15 ottobre 2019 a favore della Società Enval s.r.l. di Aosta, per la

gestione dei rifiuti di carta e cartone – autorizzazione dell'operazione R3, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, per rifiuti identificati con i codici EER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06 e 20.01.01 presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani di Brissogne, come costituita dalla documentazione tecnica presentata e valutata positivamente in sede di conferenza dei servizi, di cui alla premessa;

- 2) di stabilire, con particolare riferimento al presente paragrafo, che l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento è valida nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. in fase di esercizio l'impianto dovrà essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
 - b. devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti gli stessi saranno trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
 - c. devono essere rispettate le condizioni di lavorazione e di stoccaggio indicate nella documentazione progettuale allegata all'istanza e valutate positivamente nell'ambito della conferenza dei servizi, in particolare deve essere rispettata l'organizzazione dell'impianto come da planimetria allegata al presente provvedimento;
 - d. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime seconde ottenute dalle attività di recupero, in attesa o già sottoposti a caratterizzazione, stoccati in attesa del successivo avvio effettivo verso le opportune destinazioni finali in cicli di consumo o produzione;
 - e. la dichiarazione di conformità di ogni lotto dovrà essere redatta in base a quanto previsto dall'allegato 3 del D.M. 188/2020 richiamato e inviata ad una mailing list condivisa, a seguito della spedizione di un lotto di carta e cartone recuperati, agli enti regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti, oltre che agli enti di controllo;
 - f. la conservazione dei campioni rappresentativi di ogni lotto di carta e cartone recuperati deve essere conservato presso l'impianto per un tempo almeno pari a 6 mesi, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.M. 188/2020, in modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche al fine di consentire la ripetizione delle analisi Il prelievo dei campioni deve avvenire secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802;
 - g. per la gestione dei lotti, il Gestore dovrà porre chiara indicazione dei lotti in formazione presso i cumuli interni al fine della tracciabilità e indicazione corrispondente nella dichiarazione di conformità;
 - h. il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone deve essere qualificato alle operazioni previste dall'Allegato I del D.M. 188/2020 e ricevere adeguata formazione e addestramento di cui il Gestore dovrà tenere traccia sia dello svolgimento, riportando su apposito registro i seguenti dati minimi: argomenti trattati, nome e cognome dei partecipanti, la data e la durata, sia dei contenuti. La formazione dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:
 - Requisiti del materiale da selezionare: provenienza e tipologia
 - Requisiti del materiale in uscita;
 - D.M. 188-2020;
 - UNI EN 643-2014;
 - allegato tecnico ANCI CONAI;
 - definizione di materiale proibito e limiti di componenti non cartacei;
 - standard dimensioni e peso balla;
 - rischi connessi e Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare.

L'efficacia della formazione invece dovrà essere obbligatoriamente verificata dallo stesso Capo Impianto a distanza di una settimana dall'erogazione gli esiti della verifica dovranno essere riportati nel registro della formazione;

- i. le non conformità dovranno essere gestite secondo le modalità operative interne oggetto di valutazione positiva in sede di conferenza dei servizi. Tutti i moduli delle eventuali non conformità e relative azioni correttive dovranno essere allegate alla relazione trimestrale del periodo pertinente, unitamente ad un commento tecnico relativo ad ognuna;
- j. l'accertamento dei requisiti di qualità di cui alla lettera a) dell'Allegato I al D.M. 188/2020 deve avvenire con frequenza minima prevista alla lettera c) dell'Allegato I al D.M. 188/2020; tale verifica deve essere effettuata su un campione prelevato con metodica UNI EN 10802 e le eventuali determinazioni analitiche dovranno essere effettuate presso un laboratorio operante secondo la metodica UNI EN 17025. Si richiede al Gestore di rendicontare gli esiti di tali determinazioni nell'ambito della relazione trimestrale, unitamente agli esiti di eventuali controlli a sorpresa svolti in autonomia dal consorzio nazionale Comieco;
- k. controlli supplementari, anche analitici, previsti alla lettera b), par g) Allegato I al D.M. 188/2020 devono essere eseguiti da laboratori operanti secondo la metodica UNI EN 17025 e tali determinazioni sono volte alla determinazione delle percentuali di formaldeide e fenoli, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo ne richiedano la necessità, in particolare modo nel caso in cui il carico presenti le seguenti caratteristiche:
 - molto bagnato o contaminato da sostanze liquide non identificabili con odori forti o pungenti;
 - visivamente si identifichino frazioni estranee come bombolette, scatole con etichettature particolari (prodotti chimici, ecc...);
 - provenienza dubbia del carico (nuovo produttore, carico derivante da una possibile lavorazione potenzialmente pericolosa, ecc...);
- l. le indagini analitiche previste al punto precedente dovranno essere effettuate quantomeno sulla seguente lista minima di parametri:

Parametri	u.m.	Valori limite
Formaldeide	% peso	<0,1
Fenolo	% peso	<0,1
Nonilfenoli (NP)	% peso	<0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% peso	<0,1

Ad ogni determinazione analitica di cui al punto precedente dovrà essere inviata comunicazione degli esiti agli enti Regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti, oltre che agli enti di controllo quali Comando del corpo forestale e ARPA della Valle D'Aosta con la data dell'avvenuta determinazione dei parametri indicati in tabella unitamente ai risultati analitici entro un mese dall'emissione del certificato;

- m. Dimensione del lotto: in base a quanto dichiarato dal Gestore, il lotto in uscita sarà formato da un numero massimo di 80 balle del peso totale di circa 900kg.

A3.4) Operazione R11 su EER 200301 per la produzione di rifiuto biostabilizzato

Per quanto concerne la produzione di rifiuto biostabilizzato a partire dal codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati", si stabilisce quanto segue:

- in base a quanto definito all'art. 183, lettera dd) del D. Lgs. 152/2006, si ritiene che il materiale risultante dalla biostabilizzazione della frazione umida proveniente dal

rifiuto indifferenziato, si configuri come rifiuto, non potendo, quindi, rientrare nella definizione di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste);

- L'operazione proposta si configura come attività D14 e successiva R11. Per quanto riguarda le operazioni inerenti all'attività D14, queste si svolgono nei medesimi impianti e modalità tecniche previste per la formazione del compost da rifiuto differenziato, riportato nel paragrafo precedente;
- Il rifiuto biostabilizzato avrà codice EER 190503 e verrà sottoposto a vagliatura con vaglio mobile da 12 mm; la frazione sovravaglio verrà smaltita in discarica; la frazione sottovaglio potrà essere utilizzata come materiale di copertura giornaliera dei rifiuti in discarica in parziale sostituzione del terreno di copertura; dovrà essere comunque garantito che lo strato più superficiale della copertura sia costituito da terreno;
- La granulometria dovrà essere tale da garantire il corretto deflusso del percolato e del biogas generati nel corpo discarica;
- Ogni partita di rifiuto biostabilizzato in uscita dalla biocella dovrà avere indice IRDP inferiore a $1000 \text{ mgO}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ e umidità compresa tra 25 e 50%; la determinazione dell'umidità del rifiuto biostabilizzato potrà essere condotta dal Gestore, senza ricorrere ad un laboratorio esterno; le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere riportate nel report periodico di controllo gestionale previsto dall'AIA di cui al punto A1.8, allegato 1 al presente provvedimento;
- Le operazioni di gestione (con particolare riferimento alla vagliatura, al deposito nel sito di discarica e alle movimentazioni in generale) del rifiuto biostabilizzato dovranno essere effettuate evitando possibili dispersioni da parte dell'azione eolica;
- L'operazione di vagliatura sarà svolta all'esterno utilizzando il vaglio mobile destinato prevalentemente per la raffinazione dell'ammendante compostato: qualora possibile in base agli spazi interni a disposizione, si richiede al Gestore di effettuare tale operazione all'interno del capannone al fine di ridurre sia la dispersione di odori sia del materiale stesso per effetto dell'azione eolica;
- Lo stoccaggio del sottovaglio da rifiuto biostabilizzato, in attesa di utilizzo quale terreno di ricopertura, dovrà essere effettuato all'interno dell'area di discarica.

COMUNICAZIONE MENSILE - GAS ASPIRATO AL COGENERATORE

Mese/anno	mm/aaaa	
data compilazione	gg/mm/aaaa	

Quantità di gas di scarica aspirato	m ³	
Quantità di gas di scarica inviato al cogeneratore	m ³	
Quantità di gas di scarica inviato in torcia	m ³	
Quantità di energia elettrica prodotta	kWh	
Tenore medio CH ₄	%vol	
Tenore medio O ₂	%vol	

NOTE

COMUNICAZIONE MENSILE - MONITORAGGIO METANO

Mese/anno	mm/aaaa	
data compilazione	gg/mm/aaaa	

CH ₄ - valore massimo media mobile su 8 ore (max 50 ppm)	ppm	
CH ₄ - valore massimo media oraria	ppm	
% copertura dati orari sul mese (min 80%)	%	

NOTE

COMUNICAZIONE MENSILE - VALUTAZIONE FINALE

Mese/anno	mm/aaaa	
data compilazione	gg/mm/aaaa	

Allega planimetria scarica con localizzazione pozzi	si/no	
I livelli di guardia sono rispettati?	si/no	

NOTE		

MONITORAGGIO NH3, H2S IN ARIA AMBIENTE PRESSO LA DISCARICA

ANNO:					
-------	--	--	--	--	--

NH3	Data e ora di inizio esposizione	Data e ora di fine esposizione	Valore misurato (µg/m3)	Livello di guardia (µg/m3)	Note
GENNAIO				170	
FEBBRAIO					
MARZO					
APRILE					
MAGGIO					
GIUGNO					
LUGLIO					
AGOSTO					
SETTEMBRE					
OTTOBRE					
NOVEMBRE					
DICEMBRE					

H2S	Data e ora di inizio esposizione	Data e ora di fine esposizione	Valore misurato (µg/m3)	Livello di guardia (µg/m3)	Note
GENNAIO				7	
FEBBRAIO					
MARZO					
APRILE					
MAGGIO					
GIUGNO					
LUGLIO					
AGOSTO					
SETTEMBRE					
OTTOBRE					
NOVEMBRE					
DICEMBRE					

COMUNICAZIONE MENSILE - RILEVAZIONE STATO POZZI DI ESTRAZIONE DEL BIOGAS

Mese/Anno	gen-22											
Settimana	NR. POZZI TOTALI	NR. POZZI ATTIVI	NR. POZZI CHIUSI	NR. POZZI CHIUSI O2 > 7%	SIGLE POZZI CHIUSI PER O2 > 7%	NR. POZZI CHIUSI PER ALTRI MOTIVI	SIGLE POZZI CHIUSI PER ALTRI MOTIVI	NR. POZZI CHIUSI PER ALTRI MOTIVI	SIGLE POZZI CHIUSI PER ALTRI MOTIVI	PERCENTUALE POZZI CHIUSI PER ALTRI MOTIVI (MAX 10% DEL		
1												
2												
3												
4												
5												
Settimana	Motivazioni di chiusura pozzi per altri motivi											
1	Note											
2												
3												
4												
5												

Allegato 5

(Catalogo EER rifiuti ammessi presso il Centro e definizione quantitativi)

Tabella A5.1 Elenco tipologie di rifiuti autorizzati in ingresso al Centro

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice E.E.R.	Descrizione E.E.R.	Quantità annua presunta [ton]	Quantità in giacenza presunta [ton]
02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti					
02 01 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca					
D1		02 01 02	scarti di tessuti animali	(1)	
D14				(8)	(8)
D1		02 01 03	scarti di tessuti vegetali	(1)	
D14				(8)	(8)
D15		02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	(4)	(4)
	R13			(2)	(2)
	R13	02 01 07	rifiuti della selvicoltura	(2)	(2)
	R3			(11)	(11)
	R12			(6)	(6)
D 15		02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	(5)	(5)
D 15		02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	(4)	(4)
	R13	02 01 10	Rifiuti metallici	(2)	(2)
02 02 – rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale					
D1		02 02 02	scarti di tessuti animali	(1)	
D14				(8)	(8)
02 03 – rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della produzione e fermentazione di melassa					
D1		02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	(1)	
D14				(8)	(8)
D1		02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	(1)	
D14				(8)	(8)
02 04 – rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero					
D1		02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	(1)	
D14				(8)	(8)
02 05 – rifiuti dell'industria lattiero-casearia					
D1		02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	(1)	
D14				(8)	(8)
02 06 – rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione					
D1		02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	(1)	
D14				(8)	(8)

D1		02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	(1)	
D14				(8)	(8)
02 07 – rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)					
	R12	02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	(6)	(6)
	R13			(2)	(2)
D15		02 07 03	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	(4)	(4)
	R12	02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo umano	(6)	(6)
	R13			(2)	(2)
03 – Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;					
03 01 – rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili					
	R12	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	(6)	(6)
	R13			(2)	(2)
	R12	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	(6)	(6)
	R13			(2)	(2)
04- Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile					
04 02 – rifiuti dell'industria tessile					
D1		04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	(1)	
D14				(8)	(8)
D1		04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	(1)	
D14				(8)	(8)
D1		04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	(1)	
D14				(8)	(8)
	R13			(2)	(2)
D1		04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	(1)	
D14				(8)	(8)
	R13			(2)	(2)
07 – Rifiuti dei processi chimici organici					
07 02 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali					
	R13	07 02 13	rifiuti plastici	(2)	(2)
08 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa					
08 01 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa					
D 15		08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	(5)	(5)
D 15		08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici, o altre sostanze pericolose	(5)	(5)

D 15		08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	(5)	(5)
D 15		08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi o altre sostanze pericolose	(5)	(5)
D 15		08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	(4)	(4)
D 15		08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	(5)	(5)
D 15		08 01 21*	residui di vernici o sverniciatori	(5)	(5)
08 03 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per la stampa					
	R13	08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	(2)	(2)
	R13	08 03 18	Toner esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	(2)	(2)
09 – Rifiuti dell’industria fotografica					
09 01 – rifiuti dell’industria fotografica					
D 15		09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	(5)	(5)
D 15		09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	(5)	(5)
D 15		09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	(5)	(5)
D 15		09 01 04*	soluzioni fissative	(5)	(5)
D 15		09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto/fissaggio	(5)	(5)
D 15		09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	(5)	(5)
D15		09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	(4)	(4)
	R13			(2)	(2)
D1		09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	(1)	
D15		09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	(4)	(4)
	R13			(2)	(2)
D15		09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	(4)	(4)
	R13			(2)	(2)
10- Rifiuti prodotti da processi termici					
10 01 – rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)					
D1		10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	(1)	
D1		10 01 02	ceneri leggere di carbone	(1)	
D1		10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	(1)	
13 – Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)					
13 01 – scarti di oli per circuiti idraulici					

D 15		13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB (la definizione di PCB è contenuta nella direttiva 96/59/CE)	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		13 01 04*	emulsioni clorurate	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		13 01 05*	emulsioni non clorurate	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
	R 13	13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	(3)	(3)
	R 13	13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	(3)	(3)
	R 13	13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	(3)	(3)
	R 13	13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	(3)	(3)
	R 13	13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	(3)	(3)
13 02 - scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti					
	R 13	13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	(3)	(3)
	R 13	13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	(3)	(3)
	R 13	13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	(3)	(3)
	R 13	13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	(3)	(3)
	R 13	13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	(3)	(3)
13 03 - oli isolanti e termoconduttori di scarto					
D 15		13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
13 05 - prodotti di separazione olio/acqua					
D 15		13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
15 – rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)					
15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)					

	R13			(2)	(2)
	R3	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	(11)	(11)
	R12			(6)	(6)
	R 13			(2)	(2)
	R12	15 01 02	imballaggi in plastica	(6)	(6)
D15				(4)	(4)
	R 13	15 01 03	imballaggi in legno	(2)	(2)
	R 13	15 01 04	imballaggi metallici	(11)	(11)
	R 13			(2)	(2)
D15		15 01 05	imballaggi in materiali compositi	(4)	(4)
	R13			(2)	(2)
	R12	15 01 06	imballaggi in materiali misti	(6)	(6)
	R 13	15 01 07	imballaggi in vetro	(2)	(2)
D 15		15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	(5)	(5)
D 15		15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	(5)	(5)
15 02 - assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi					
D 15		15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	(5)	(5)
D15		15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	(4)	(4)
16 – rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco					
16 01 – rifiuti veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)					
	R13	16 01 03	pneumatici fuori uso	(2)	(2)
	R13	16 01 07 *	Filtri dell'olio	(3)	(3)
	R13	16 01 13*	liquido per freni	(3)	(3)
	R13	16 01 17	Metalli ferrosi	(2)	(2)
16 02 - scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche					
D 15		16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		16 02 11*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		16 02 13*	apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	(5)	(5)
	R13			(3)	(3)
D 15		16 02 14	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13	(4)	(4)
	R13			(2)	(2)

D 15		16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi di quelli di cui alla voce 16 02 15	(4)	(4)
	R13			(2)	(2)
16 06 - batterie ed accumulatori					
	R 13	16 06 01*	batterie al piombo	(3)	(3)
	R 13	16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	(3)	(3)
	R 13	16 06 03*	batterie contenenti mercurio	(3)	(3)
D 15		16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	(4)	(4)
	R13			(2)	(2)
D 15		16 06 05	altre batterie ed accumulatori	(4)	(4)
	R13			(2)	(2)
	R13	16 06 06 *	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	(3)	(3)
17 – rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)					
17 02 – legno, vetro e plastica					
	R12	17 02 01	Legno	(6)	(6)
	R13			(2)	(2)
	R13	17 02 03	plastica	(2)	(2)
	R12			(6)	(6)
D15				(4)	(4)
	R12	17 04 05	ferro e acciaio	(6)	(6)
	R13			(2)	(2)
18 – rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)					
D15		18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	(4)	(4)
D15		18 02 07*	Medicinali citotossici e citostatici	(5)	(5)
D15		18 02 08	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	(4)	(4)
D15		18 02 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	(4)	(4)
D15		18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	(5)	(5)
D15		18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	(4)	(4)
D15		18 02 05*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	(5)	(5)
D15		18 02 06	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05*	(4)	(4)
19 07 – Percolato di discarica					
D9		19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	(10)	(10)
19 08 – rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti					
D1		19 08 01	Vaglio	(1)	

D14				(8)	(8)
D1		19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	(1)	
D14				(8)	(8)
19 09 - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale: tutti i codici CER compresi nella presente categoria					
D1		19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	(1)	
D14				(8)	(8)
D1		19 09 04	Carbone attivo esaurito	(1)	
20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata					
20 01 – frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)					
	R3	20 01 01	carta e cartone	(11)	(11)
	R13			(2)	(2)
	R 13	20 01 02	Vetro	(2)	(2)
	R3	20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	(11)	(11)
	R13			(2)	(2)
	R 13	20 01 10	abbigliamento	(2)	(2)
	R 13	20 01 11	prodotti tessili	(2)	(2)
	R 13	20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	(3)	(3)
D15		20 01 19*	pesticidi	(5)	(5)
	R13	20 01 21	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	(2)	(2)
	R 13	20 01 25	oli e grassi commestibili	(2)	(2)
	R 13	20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	(3)	(3)
D15		20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	(5)	(5)
	R 13			(3)	(3)
D15		20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	(4)	(4)
D15		20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	(4)	(4)
D 15		20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	(4)	(4)
	R 13	20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	(3)	(3)
	R 13	20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	1	1
	R 13	20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	(3)	(3)
	R 13	20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	(2)	(2)

	R12	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	1	1
	R13			(2)	(2)
	R12	20 01 39	plastica	(6)	(6)
	R13			(2)	(2)
	R12	20 01 40	Metallo	(6)	(6)
	R13			(2)	(2)
D1		20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiere	(1)	
D14				(8)	(8)
20 02 – rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)					
	R12	20 02 01	rifiuti biodegradabili	(6)	(6)
	R3			(11)	(11)
	R13			(2)	(2)
D15		20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	(4)	(4)
D1				(1)	
	R13			(2)	(2)
20 03 – altri rifiuti urbani					
D14		20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	(8)	(8)
D1				(1)	
	R13	20 03 02	rifiuti dei mercati	(2)	(2)
D1		20 03 03	residui della pulizia stradale	(1)	
	R13			(2)	(2)
D14		20 03 06	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	(8)	(8)
D1				(1)	
D14		20 03 07	rifiuti ingombranti	(8)	(8)
D1				(1)	
D15				(4)	(4)
	R13			(2)	(2)
	R12			(6)	(6)

*Per l'indicazione dei quantitativi, le note fanno riferimento alla tabella A5.4

Tabella A5.2) elenco codici EER prodotti dai trattamenti interni al centro e sottoposti ad ulteriori trattamenti interni

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice E.E.R.	Descrizione E.E.R.	Quantità annua presunta [ton]	Quantità in giacenza presunta [ton]
19 05 – rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi					
R11		19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	(7)	(7)
19 12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti					
D1		19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	(12)	

*Per l'indicazione dei quantitativi, le note fanno riferimento alla tabella A5.4

Tabella A5.3) elenco codici EER prodotti dai trattamenti interni al centro e non sottoposti ad ulteriori trattamenti interni allo stesso

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All.C	Codice E.E.R.	Descrizione E.E.R.	Quantità annua presunta [ton]	Quantità in giacenza presunta [ton]
15 – rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)					
15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)					
		15 01 02	imballaggi in plastica	(9)	(9)
		15 01 03	Imballaggi in legno	(9)	(9)
		15 01 04	imballaggi metallici	(9)	(9)
19 12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti					
		19 12 03	metalli non ferrosi	(9)	(9)
		19 12 04	plastica e gomma	(9)	(9)
		19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	(9)	(9)
		19 12 08	prodotti tessili	(9)	(9)
		19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	(9)	(9)

*Per l'indicazione dei quantitativi, le note fanno riferimento alla tabella A5.4

Tabella A5.4) *Quantitativi massimi stoccabili temporaneamente e quantitativi annui trattabili:*

Note tabelle A5.1, A5.2 e A5.3		Quantitativi massimi annui (Ton)	Quantitativi massimi depositi preliminari e messa in riserva (Ton)
	Quantità annua in ingresso al centro	94.971	7.644
1	Quantità annua massima conferibile direttamente in discarica	2.046	0
2	Quantitativi massimi stoccabili operazione R13 presso il centro - rifiuti non pericolosi:	34.709	3.785
3	Quantitativi massimi stoccabili operazione R13 presso il centro - rifiuti pericolosi:	51	48
4	Quantitativi massimi stoccabili operazione D15 presso il centro - rifiuti non pericolosi:	335	190
5	Quantitativi massimi stoccabili operazione D15 presso il centro - rifiuti pericolosi:	27	27
6	Quantitativi massimi trattabili operazione R12 presso il centro - rifiuti non pericolosi:	5.368	889
8	Quantitativi massimi trattabili operazione D14 presso il centro - rifiuti non pericolosi:	25.535	155
10	Quantitativi massimi trattabili operazione D9 presso il centro - rifiuti non pericolosi:	5.000	30
11	Quantitativi massimi stoccabili operazione R3 presso il centro - rifiuti non pericolosi:	21.900	2.520
9	Quantitativi massimi stoccabili presso il centro, rifiuti prodotti dal trattamento e non sottoposti ad ulteriori trattamenti (vedasi rifiuti tabella 3):	4.921	731
7	Quantitativi massimi trattabili operazione R11 presso il centro - rifiuti non pericolosi:	8.200	300
12	Rifiuti prodotti presso il Centro e smaltiti in discarica D1	20.000	0

Configurandosi il servizio svolto presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, con riferimento ai rifiuti urbani ed assimilati, attività di pubblico servizio, in caso di situazioni eccezionali, i quantitativi riportati nella tabella di cui al punto precedente, potranno essere accettati, limitatamente ed esclusivamente a tali rifiuti, fino ad un massimo di un ulteriore 10% in peso, al fine di consentire l'individuazione di soluzioni integrative o alternative.

Allegato 6

(Monitoraggio acque sotterranee)

L'area oggetto del monitoraggio delle acque sotterranee è interessata da una contaminazione storica di tipo diffuso, ossia senza che siano individuabili né una sorgente definita né un responsabile dell'inquinamento, ascrivibile alle vecchie attività di smaltimento rifiuti non regolamentate, che hanno portato alla presenza di depositi incontrollati di rifiuti interrati e alle condizioni riducenti instauratesi nell'acquifero in conseguenza di tali attività.

A6.1) Definizione pozzi

I pozzi piezometrici (di seguito piezometri) esistenti nell'area del Centro sono suddivisi in:

- "Significativi", utilizzati per il monitoraggio degli impatti potenziali della discarica sulla falda sottostante;
- "Non significativi", non oggetto del suddetto monitoraggio in quanto interessati da contaminazione storica derivante dai depositi incontrollati di rifiuti interrati - presenti nel sito prima dell'avvio della coltivazione dell'attuale discarica.

I piezometri "significativi" sono a loro volta suddivisi in "di monte" e "di valle" (con riferimento alla direzione principale di deflusso della falda) rispetto ai diversi lotti della discarica esistenti.

Nella tabella A6.1 seguente è riportata la suddivisione degli attuali piezometri, in base a quanto riportato nel P.D. n. 8041/2021.

Tabella A6.1 – Classificazione piezometri

Piezometri significativi			
Lotti 1-2-3		Lotto 4	
Monte	Valle	Monte	Valle
P8, P9, P10, P32, P35, P36	P2, P3, P18, P19, P20, P37, P38	P13, P23, P24, P25, P26	P5b, P40 ^[1] , P41 ^[1]
Piezometri non significativi			
P1, P4, P4b, P11, P12, P14, P17, P21, P22, P27, P29, P30, P31, P33			

[1] nuovi piezometri di valle del IV° lotto realizzati nel 2022




Fig. 1 – Planimetria dell'area e posizionamento dei piezometri (significativi e non significativi)

Il Gestore dovrà provvedere al monitoraggio dei piezometri “significativi” per la valutazione dell’impatto della discarica sulla falda, mentre i piezometri “non significativi” saranno monitorati da ARPA VDA con cadenza annuale, in base a quanto previsto dal P.D. n. 8041/2021.

Le operazioni di ordinaria manutenzione su tutti i piezometri restano in capo al Gestore. A quest’ultimo restano inoltre in capo eventuali ulteriori monitoraggi sui piezometri “non significativi” nel caso in cui dovesse risultare necessario per particolari esigenze di monitoraggio straordinario della falda.

A6.2) Inquadramento normativo

Il monitoraggio definito nel presente allegato, risponde a quanto previsto dalla normativa discariche vigente (D.lgs n. 36/2003 e smi), inoltre, tra i parametri previsti dalla normativa e in ulteriori parametri non normati, sono stati individuati **parametri “spia”** caratteristici della attività in monitoraggio (potenziali indicatori di contaminazione, individuati sulla base della composizione del percolato provenienti dall’attuale discarica).

Come previsto dalla normativa, per i parametri in monitoraggio sono definiti dei **valori di riferimento** (piezometri di monte) e dei **livelli di guardia** (piezometri di valle).

Questi valori derivano da una trattazione geostatistica delle analisi chimiche disponibili e sono stati definiti come descritto nel verbale del tavolo tecnico del 13/12/2021 e riassunto in tabella A6.2.

Di norma, i valori di riferimento e i livelli di guardia sono inferiori o pari alle Concentrazione delle Soglie di Contaminazione (CSC) della Tabella 2 dell’Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs 152/2006 Nel caso specifico, stante la contaminazione diffusa in precedenza descritta, alcuni valori risultano superiori alle CSC.

Al fine del rispetto della normativa vigente, sono monitorati tutti i parametri previsti dalla normativa, ma l'effettivo controllo della discarica è effettuato mediante la verifica dei parametri spia. Di seguito si riassumono brevemente i criteri utilizzati per la definizione dei valori di riferimento e per i livelli di guardia.

- Valori di riferimento:
 - a. pari alle CSC della Tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs 152/2006;
 - b. pari al 95° percentile dei valori rilevati in sito quando non normati dal D.lgs 152/2006;
 - c. pari al 95° percentile dei valori rilevati in sito quando riferiti a inquinanti riconducibili alla contaminazione storica diffusa presente sul sito (P.D. n. 8041/2021);
- Livelli di guardia:
 - o pari al 75% della CSC per i parametri spia normati dal D.lgs 152/2006;
 - o pari al 95° percentile dei valori rilevati in sito, per i parametri spia non normati
 - d. al 95° percentile dei valori rilevati in sito quando riferiti a inquinanti riconducibili alla contaminazione storica diffusa presente sul sito (P.D. n. 8041/2021);
 - e. pari alle CSC per i parametri richiesti dalla normativa discariche e non ritenuti indicatori "spia"

Nella successiva tabella A6.2 si riassumono i criteri suddetti e si riportano i relativi valori di riferimento e i livelli di guardia, calcolati sulla base dei criteri sopra elencati. Questi valori potranno essere oggetto di revisione sulla base delle risultanze del monitoraggio e dell'incontro tecnico di cui al paragrafo A6.8 del presente allegato.

Tabella A6.2: riepilogo valori di riferimento e livelli di guardia

		parametro	U.M.	Valore di riferimento / livelli di guardia			
				Piezometri significativi di monte (PSM)		Piezometri significativi di valle (PSV)	
Parametri spia	non normati dal D. Lgs. 152/06	COD	mg/l	95°percentile PSM	20	Livello di guardia= 95°percentile PSV	65
		Conducibilità	µS/cm		1420		1780
		Cloruri	mg/l		225		210
		Fosforo	µg/l		50		135
		Sucralosio	µg/l	Assenza			
	normati dal D.Lgs.152/06	Cromo totale	µg/l	CSC	50	Livello di guardia= 75% della CSC	38
		Mercurio	µg/l		1		0.8
		Zinco*	µg/l		3000		2250
		Alluminio	µg/l		200		150
		Boro	µg/l		1000		750
Parametri previsti dal	Diffusi normati dal D.Lgs.152/06	Ferro	µg/l	95°percentile PSM	200 (= CSC)	95°percentile PSV	280
		Manganese	µg/l		100		235
		Arsenico	µg/l		10 (=CSC)		15

	Nichel	µg/l		20 (=CSC)	20 (=CSC)
NON Diffusi normati dal D.Lgs.152/06	Parametri non diffusi	---	CSC		CSC
NON normati dal D.Lgs. 152/06		---	Verifica monte/valle Verifica con valori storici rilevati sul piezometro/sito		
* Zinco: inquinante diffuso, utilizzabile nei piezometri significativi come parametro spia con valori di riferimento anche inferiori alle CSC					

A6.3) Monitoraggio

Presso i pozzi significativi il Gestore è tenuto a effettuare il monitoraggio dei seguenti parametri, a seconda dei lotti (lotti 1,2,3 in fase di post-gestione, oppure lotto 4 in fase di coltivazione), con i protocolli analitici e le frequenze di seguito illustrati.

A6.3.1) Parametri

Nelle seguenti tabelle A6.4 e A6.5 si esplicitano i parametri previsti per il monitoraggio, con i relativi valori di riferimento (piezometri di monte) e livelli di guardia (piezometri di valle).

I parametri e i gruppi parametri di seguito riportati, utilizzano la nomenclatura prevista dalla normativa discariche vigente (D.Lgs. n. 36/2003 e smi); questa differisce da quanto utilizzato nella Tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006. Al fine di poter applicare (come illustrato nel capitolo precedente) le CSC della succitata tabella, nella tabella A6.3 si riporta una equivalenza tra le diverse nomenclature delle due normative.

Tabella A6.3: Tabella di corrispondenza gruppi parametri D.Lgs 36/2003 e D.Lgs. 152/2006

Gruppi parametri alla tab. 1, All. 2 del D.Lgs. 36/2003	Gruppi parametri alla tab. 2, All. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006
IPA	Policiclici aromatici
Composti organo alogenati (compreso cloruro di vinile); Solventi organici azotati; Solventi organici aromatici; Solventi clorurati	Alifatici clorurati cancerogeni; Alifatici clorurati non cancerogeni; Alifatici alogenati cancerogeni; Clorobenzeni
Fenoli	Fenoli e clorofenoli
Pesticidi fosforati e totali	Fitofarmaci

A6.3.1.1 Piezometri di monte

Tabella A6.4: Parametri e valori di riferimento dei piezometri significativi di monte

Parametri	u.m.	Valore riferimento	Parametro spia	Inquinante diffuso	CSC (D. Lgs. 152/2006)
pH					
Temperatura	°C				
Conducibilità elettrica	µS/cm	1420	x		
Ossigeno disciolto ^d	mg/l				
Potenziale redox ^d	mV				
Ossidabilità Kubel	mg O ₂ /l				
BOD5	mg/l				
TOC	mg/l				
Calcio	mg/l				

Sodio	mg/l				
Potassio	mg/l				
Cloruri	mg/l	225	x		
Solfati	mg/l	250			250
Ferro	µg/l	200		X	200
Manganese	µg/l	100		X	50
Arsenico	µg/l	10		x	10
Rame	µg/l	1000			1000
Cadmio	µg/l	5			5
Cromo tot	µg/l	50	x		50
Cromo VI	µg/l	5			5
Mercurio	µg/l	1	x		1
Nichel	µg/l	20		x	20
Piombo	µg/l	10			10
Magnesio	mg/l				
Zinco ^c	µg/l	3000	x	x	3000
Cianuri	µg/l	50			50
Azoto ammoniacale	mg/l				
Azoto nitroso	µg/l				
Azoto nitrico	mg/l				
IPA	µg/l	CSC ^b			CSC ^b
Composti organo alogenati (compreso cloruro di vinile)	µg/l	CSC ^b			CSC ^b
Fenoli	µg/l	CSC ^b			CSC ^b
Pesticidi fosforati e totali	µg/l	CSC ^b			CSC ^b
Solventi organici azotati	µg/l	CSC ^b			CSC ^b
Solventi clorurati	µg/l	CSC ^b			CSC ^b
Solventi organici aromatici	µg/l	CSC ^b			CSC ^b
COD	mg/l	20	x ^a		
Fosforo	µg/l	50	x ^a		
Idrocarburi totali	µg/l	350			350
Alluminio	µg/l	200	x ^a		200
Boro	µg/l	1000	x ^a		1000
Sucralosio	µg/l	Assenza	x ^a		
NOTE: a) Parametro non previsto dalla normativa discariche b) Gruppo di più parametri con CSC dettagliata per ogni composto e con relativo valore limite, come da tab. 2, All. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006; c) Zinco: inquinante diffuso, utilizzabile nei piezometri significativi come parametro spia con valori di riferimento anche inferiori alle CSC; d) parametri da rilevare in campo per monitorare lo stato di ossidazione della falda.					

Per i parametri privi di valore di riferimento i risultati analitici saranno verificati mediante un confronto con le serie storiche del piezometro e un confronto monte/valle.

A6.3.1.2 Piezometri di valle

Tabella A6.5: CSC e livelli di guardia dei piezometri significativi di valle

Parametri	u.m.	Livello di guardia	Parametro spia	Inquinante diffuso	CSC (D. Lgs. 152/2006)
pH					
Temperatura	°C				
Conducibilità elettrica	μS/cm	1780	x		
Ossigeno disciolto ^d	mg/l				
Potenziale redox ^d	mV				
Ossidabilità Kubel	mg O ₂ /l				
BOD5	mg/l				
TOC	mg/l				
Calcio	mg/l				
Sodio	mg/l				
Potassio	mg/l				
Cloruri	mg/l	210	x		
Solfati	mg/l	250			250
Ferro	μg/l	280		x	200
Manganese	μg/l	235		x	50
Arsenico	μg/l	15		x	10
Rame	μg/l	1000			1000
Cadmio	μg/l	5			5
Cromo tot	μg/l	38	x		50
Cromo VI	μg/l	5			5
Mercurio	μg/l	0,8	x		1
Nichel	μg/l	20		x	20
Piombo	μg/l	10			10
Magnesio	mg/l				
Zinco ^c	μg/l	2250	x	x	3000
Cianuri	μg/l	50			50
Azoto ammoniacale	mg/l				
Azoto nitroso	μg/l				
Azoto nitrico	mg/l				
IPA	μg/l	CSC ^b			CSC ^b
Composti organo alogenati (compreso cloruro di vinile)	μg/l	CSC ^b			CSC ^b
Fenoli	μg/l	CSC ^b			CSC ^b
Pesticidi fosforati e totali	μg/l	CSC ^b			CSC ^b
Solventi organici azotati	μg/l	CSC ^b			CSC ^b
Solventi clorurati	μg/l	CSC ^b			CSC ^b
Solventi organici aromatici	μg/l	CSC ^b			CSC ^b
COD	mg/l	65	x ^a		
Fosforo	μg/l	135	x ^a		
Idrocarburi totali	μg/l	350			350
Alluminio	μg/l	150	x ^a		200
Boro	μg/l	750	x ^a		1000
Sucralosio	μg/l	Assenza	x ^a		

NOTE:

a) Parametro non previsto dalla normativa discariche

b) Gruppo di più parametri con CSC dettagliata per ogni composto e con relativo valore

limite, come da tab. 2, All. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 c) Zinco: inquinante diffuso, utilizzabile nei piezometri significativi come parametro spia con valori di riferimento anche inferiori alle CSC;
 d) parametri da rilevare in campo per monitorare lo stato di ossidazione della falda

Per i parametri privi di Livello di Guardia il Gestore verificherà i risultati analitici mediante un confronto con le serie storiche del piezometro e un confronto monte/valle. Tale valutazione dovrà essere riportata nella Relazione annuale del PdMC.

A6.3.2) Protocolli analitici

In conformità con quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2003 e *smi*, al fine di programmare i monitoraggi post operativi sui lotti 1, 2, 3 e operativi sul lotto 4 si distinguono i seguenti protocolli:

- ridotto
- completo
- sucralosisio

A6.3.2.1 Protocollo ridotto

Tabella A6.6: Protocollo ridotto

pH*	COD
Temperatura*	Fosforo
Conducibilità elettrica*	Cromo totale
Ossigeno disciolto**	Mercurio
Potenziale redox**	Zinco
Ossidabilità Kubel*	Alluminio
Cloruri*	Boro
Solfati*	Arsenico
Metalli: Ferro, Manganese*	Nichel
Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico*	

* parametri fondamentali previsti dal D.Lgs. 36/2003 tabella 1 - allegato 1

** parametri da rilevare in campo per monitorare lo stato di ossidazione della falda

A6.3.2.2 Protocollo completo

Tabella A6.7: Protocollo completo

pH	Cianuri
Temperatura	Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico
Conducibilità elettrica	IPA
Ossigeno disciolto*	Composti organo alogenati (compreso cloruro di vinile)
Potenziale redox*	Fenoli
Ossidabilità Kubel	Pesticidi fosforati e totali
BOD5	Solventi organici azotati
TOC	Solventi clorurati
Ca, Na, K	COD
Cloruri	Fosforo
Solfati	Metalli: Al, Bo
Fluoruri	Idrocarburi totali
Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, CrVI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Fe, Mn	

* parametri da rilevare in campo per monitorare lo stato di ossidazione della falda

A6.3.2.3 Sucralosio

Alla luce degli esiti della ricerca di edulcoranti nelle acque di falda effettuata negli anni 2017 e 2021 e della evidenza, confermata dalla letteratura di settore, che tra gli edulcoranti alimentari, il sucralosio possa essere univocamente ricondotto ad eventuali perdite dell'attuale discarica in quanto introdotto come dolcificante alimentare a partire dal 2004 e quindi assente nei depositi incontrollati di rifiuti interrati ma presente nel percolato della discarica autorizzata (v. relazioni ARPA VDA prot. n. 8047 del 24/06/2021) è inserito il sucralosio nei parametri previsti per il monitoraggio della discarica (anche per il IV° lotto).

All'interno delle attività di monitoraggio della discarica deve essere quindi ricercato con periodicità annuale in tutti i piezometri, nelle vasche di raccolta del percolato e nei pozzetti di raccolta del liquido infratelo.

A6.3.3) Frequenza e protocollo analitico

Di seguito, nelle tabelle A6.8 e A6.9, vengono riportati la frequenza di monitoraggio con i relativi protocolli analitici.

Tabella A6.8: Monitoraggio lotti 1,2,3

Piezometri*	Frequenza	Protocollo
P2, P3, P8, P9, P10, P18, P19, P20, P32, P35, P36, P37, P38	Semestrale	Ridotto
	Annuale	Sucralosio
P2, P3, P9	Annuale	Completo
*Nota: i piezometri P15 e P16, pur facendo parte di quelli significativi di monte sono al momento esclusi dal monitoraggio in quanto non determinanti per il monitoraggio monte/valle della discarica		

Eventuali monitoraggi straordinari aggiuntivi potranno essere definiti caso per caso in base all'evoluzione della situazione di contaminazione della discarica lotti I-II-III.

Tabella A6.9: monitoraggio operativo lotto 4

Piezometri	Frequenza	Protocollo
P5b, P13, P23, P24, P25, P26, P40, P41	Trimestrale	Ridotto
	Annuale	Sucralosio
P5b, P25, P40, P41	Annuale	Completo

A6.3.4) Modalità di campionamento

I campionamenti di acque sotterranee dovranno essere effettuati conformemente alla norma ISO 5667-11. Prima del campionamento dovrà essere eseguito lo spurgo del pozzo con la rimozione di un volume d'acqua pari ad almeno 3 volte la colonna d'acqua presente in condizioni statiche e comunque fino a quando i valori di pH, temperatura, conducibilità e potenziale redox (registrati contestualmente alle operazioni di spurgo) risultino stabili. Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti dei piezometri P8, P9, P10, P11 e P12 in cui, viste le caratteristiche costruttive, lo spurgo potrebbe richiedere tempi molto lunghi.

Devono essere rilevati, su apposito verbale di prelievo (da allegare al rapporto di prova), almeno i seguenti dati:

- data e ora di campionamento
- portata di campionamento
- nome o sigla dell'operatore

- profondità di campionamento
- condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento
- aspetto del campione (colore, odore, torbidità, ecc.)
- durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo
- metodo dettagliato di conservazione del campione.

L'acqua destinata all'analisi dei metalli dovrà essere filtrata in campo con filtro 0,45 µm e immediatamente acidificata con acido nitrico in quantità pari allo 0,5% volumetrico.

Eventuali modifiche al metodo di campionamento previsto, potranno essere richieste e/o concordate con l'autorità competente alla luce di situazioni particolari o modifiche e/o progressi della tecnica.

A6.3.5) Metodiche analitiche

Le analisi dovranno essere effettuate da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti. Le metodiche analitiche per la determinazione degli inquinanti previsti sono riportate nelle tabelle A6.10 e A6.11 seguenti. Nella determinazione analitica il limite di quantificazione deve essere pari o inferiore al 30% dei limiti in tabella A6.4 e tabella A6.5 per ognuno dei parametri previsti.

Nei rapporti di prova, che dovranno essere allegati alla relazione annuale, dovranno essere indicati:

- metodo di analisi adottato tra quelli riportati;
- limite di quantificazione;
- incertezza di misura.

Tabella A6.10: Metodiche analitiche per i protocolli completo e ridotto

PARAMETRI	Campionamento Prelievo e Conservazione	Standard	Metodo Analitico
pH	EN ISO 5667-1	IRSA 2060	Potenziometrico
Temperatura	Analisi condotte in campo all'atto del prelievo APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	IRSA 2100	Termometro
Conducibilità elettrica		IRSA 2030/ISO 5667-11:2009+ UNI EN 27888:1995	Potenziometrico
Ossidabilità Kubel	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	UNI EN ISO 5814-2013/UNI EN ISO 8467:1997	Titrimetrico
BOD5	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	IRSA 5120 APHA Standard Methods for the Examination of water and wastewater ED 23nd 2017 5210D	BOD
TOC	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	UNI EN 1484 ISO8245 APHA ST METH 5310C IRSA 5040	TOC-DOC Analisi elementare
Calcio	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EPA 6020A 2007 EPA 6020B	ICP-MS
Sodio	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11	EPA 6020A 2007 EPA 6020B	ICP-MS

	APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003		
Potassio	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EPA 6020A 2007 EPA 6020B	ICP-MS
Cloruri	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	UNI EN ISO 10304-1 UNI EN ISO 10304-2 UNI EN ISO 10304-4 DIN 38405-31 EPA 325.1 APHA ST METH4500E IRSA 4020	IC FIA/CFA Spettrofotometrico
Solfati	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EPA 375.4 APHA ST METH4500E UNI EN ISO 10304-1 IRSA 4140B	Torbidimetria IC
Metalli: Fe, Mn	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	IRSA 3160 IRSA 3020 EPA 6010 EPA 6020	AAS ECP-OES ECP-MS
Cromo totale	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	UNI EN 1233 EN ISO 11885 ASTMD5673 IRSA 3150 IRSA 3020 EPA 6010 EPA 6020 UNI EN ISO 17294-2	AAS ICP-AES ICP-MS ICP-OES
Mercurio	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	UNI EN 1483 EN12338 EPA6020 ASTMD3223-95 IRSA3200	Vapori freddi- AAS CV-AAS con amalgama ICP-MS
Zinco	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EN ISO 11885 DIN 38406-16 DIN 38406-29 ASTMD5673 UNI EN ISO 17294-2 EPA 6010 EPA 6020 IRSA 3220	ICP-AES ICP-MS ICP-OES Voltammetria AAS
Alluminio	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	IRSA 3050 EPA6010 EPA6020	AAS ICP-OES ICP-MS
Boro	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	IRSA 3110 EPA6010 EPA6020	Spettrofotometria ICP-OES ICP-MS

Arsenico	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	UNI EN ISO 11969 UNI EN 26595 EN ISO 11885 ASTMD 5673 DIN 38406-29 UNI EN ISO17294-2 IRSA 3020 IRSA 3080 EPA 6010 EPA6020	Idruri AAS Spettrofotometria ICP MS ICP OES ICP AES
Nichel	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EN ISO 11885 DIN 38406-11 DIN 38406-16 DIN 38406-29 UNI EN ISO 17294-2 IRSA 3220 IRSA 3020 EPA 6010 EPA6020 ASTMD 5673	ICP-AES ET-AAS ICP-MS ICP-OES AAS Voltammetria
Rame	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EN ISO 11885 DIN 38406-07 DIN 38406-16 DIN 38406-29 UNI EN ISO 17294-2 IRSA 3250 IRSA 3020 EPA 6010 EPA 6020 ASTMD 5673	ICP-AES ICP-MS ICP-OES AAS Voltammetria ET-AAS
Cadmio	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EN ISO 5961 EN ISO 11885 ASTMD 5673 DIN 38406-16 DIN 38406-29 UNI EN ISO 17294-2 IRSA 3120 EPA 6010 EPA 6020 IRSA 3020	AAS ICP-AES ICP-MS Voltammetria ICP-OES
Cromo VI	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EPA 7199 APAT CNR IRSA 3150C Man 29-2003	APLC UV Spettrofotometrico
Piombo	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EN ISO 11885 DIN 38406-06 DIN 38406-16 DIN 38406-29 UNI EN ISO 17294-2 IRSA 3020 IRSA 3230 EPA 6010 EPA 6020 ASTMD 5673	ICP-AES ICP-MS ICP-OES ET-AAS Voltammetria AAS
Magnesio	EN ISO 5667-1	EPA 6020A 2007	ICP-MS

	EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EPA 6020B	
Cianuri	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	UNI EN ISO 14403 IRSA 4070/M.U. 2251:08 par.6.4	Analisi in flusso continuo UV-VIS
Azoto ammoniacale	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	IRSA 4030A 1, A 2, C EPA 350.1 DIN 38406 E5-1 ISO 7150-1 APHA ST METH4500D	Spettrofotometrico
Azoto nitroso	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	IRSA 4020 IRSA 4040 DIN 38405D9-2 ISO 78901-1-2 UNI 10304 IRSA 4050	Spettrofotometrico IC
Azoto nitrico	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	IRSA 4020 DIN 38405D10 APHA ST METH4500B ISO 6777 UNI 10304-1	Spettrofotometrico IC
IPA	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EPA 3535 A 2007+EPA 8270D 2007 EPA 3510 C 1996+EPA8270E 2018	GC/MS
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	UNI EN 1485 ISO 9562 DIN 38409-22 EPA 601 IRSA 5150 A EPA 8260 EPA 5030 C 2003+EPA8260 D 2018 IRSA 5150 B	AOX SPE-AOX GC-ECD HS-GC GC-MS Purge & trap GC
Fenoli	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EN 12673 ISO 8165-2 ASTMD 2580 EPA 610 EPA 625 EPA 1625 EPA 8270 EPA 3510C 1996+EPA 8270 E 2018 IRSA 5070 A2 IRSA 5070 B	GC-ECD-MS derivat GC-ECD – derivat GC-HPLC GC-MS HPLC-UV Spettrofotometrico con 4 aminoantipirina
Pesticidi fosforati	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3	IRSA 5100 EPA 3510 C	GC-MS LC-MS

	EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	1996+EPA 8270 E 2018 IRSA 5060 P-FA-1088 Rev.15	MS-GC MS
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	IRSA 5060 EPA 3510 C 1996+EPA 8270 E 2018 P-FA-1088 Rev.15	GC-MS LC-MS MS-GC MS
Solventi organici azotati	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EPA 5030 C 2003+EPA8260 D 2018 EPA 5021+8015	GC-MS LC-MS MS-GC MS
Solventi clorurati		EPA 5030 C 2003+EPA8260 D 2018	GC-MS
Ulteriori parametri			
COD	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	ISO15705 IRSA 5130 EPA 410.4 APHA ST METH5220D	Ossidazione con K2CR2O7 Lettura spettrofotometrica
Fosforo	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EPA 6010 EPA 6020 IRSA 4110	ICP-OES ICP-MS AA
Idrocarburi totali (espressi come n- esano)	EN ISO 5667-1 EN ISO 5667-3 EN ISO 5667-11 APAT CNR IRSA 1030 Man 29-2003	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 C 2007+UNI EN ISO 9377 – 2:2002	GC-FID

Tabella A6.11: Sucralosio

PARAMETRI	Standard	Metodo Analitico
Sucralosio	EPA 8321B 2007	HPLC-MS

Come definito dal P.D. 8041/2021, per i metalli la verifica dei valori previsti nel presente paragrafo deve essere valutata sull'aliquota del filtrato del campione prelevato.

A6.4) Presentazione dei risultati

I risultati del monitoraggio dovranno essere presentati nella relazione annuale (Piano di Sorveglianza e Controllo) per ciascun analita in forma grafica, classificando i piezometri secondo quanto illustrato al par. 1 (significativi di monte, significativi di valle). I grafici dovranno riportare CSC, Valori di riferimento e Livelli di guardia, ove presenti. Si richiede altresì al Gestore che i dati dei monitoraggi relativi al presente documento siano condivisi con ARPA VDA in formato elettronico, riassunti su tabelle nel formato Excel correntemente utilizzato e concordato con ARPA.

A6.5) Gestione di superamenti

Considerato che la falda nell'area in esame è stata declassata mediante P.D. 8041/2021, l'eventuale superamento dei valori di riferimento (per gli inquinanti spia e/o diffusi), dei livelli di guardia o delle CSC nei piezometri monitorati, non comporta l'immediata apertura di una procedura per bonifica di siti contaminati (ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e come indicato nel provvedimento citato). Tali eventuali superamenti, pertanto, dovranno essere gestiti, fatta salva l'esistenza di specifici protocolli definiti nel corso del monitoraggio, come segue:

- immediata verifica, con il laboratorio, che i valori comunicati in forma provvisoria, non siano affetti da errori di campionamento, analisi o trascrizione;
- comunicazione, entro 48 ore dal rilevamento, mediante e-mail ordinaria all'autorità competente in materia di AIA e Rifiuti e agli enti di controllo (ARPA, CFV), riportando le seguenti indicazioni minime: data del prelievo, parametro oggetto di superamento, valore ottenuto, data prevista del successivo campionamento;
- confronto dei risultati con i risultati storici;
- ripetizione della misura nel più breve tempo possibile;
- comunicazione, entro 72 ore dall'ottenimento dei risultati analitici all'autorità competente e agli organi di controllo del risultato della ripetizione della misura.

Nel caso di conferma del superamento:

- per quanto concerne i valori di riferimento, che riguardano i piezometri di monte, previa comunicazione agli Enti competenti, sarà convocato un Tavolo tecnico per la valutazione di quanto emerso e l'adozione di misure correttive;
- per quanto concerne i livelli di guardia, che riguardano i piezometri di valle, il Gestore deve provvedere a mettere in atto le prime attività di indagine finalizzate a identificare l'origine della contaminazione verificando anzitutto la tenuta della discarica e degli impianti ad essa connessi e a mettere in atto eventuali azioni correttive, dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti che provvederanno a convocare un Tavolo tecnico per valutare quanto emerso dalle indagini interne effettuate e le ulteriori azioni necessarie.

Per quanto riguarda il parametro Cromo VI, qualora emergano valori superiori alle CSC, il Gestore deve provvedere esclusivamente alla comunicazione agli Enti competenti, senza procedere ad una ripetizione del campionamento e determinazione analitica.

A6.6) Dati delle sonde (datalogger)

Il Gestore è tenuto ad effettuare, con frequenza almeno mensile, un esame dei dati registrati e ad evidenziare eventuali valori anomali riscontrati sulle sole sonde di valle. I grafici dell'andamento dei valori rilevati dovranno essere inseriti nella relazione annuale, unitamente alla fornitura dei dati di origine in formato digitale. Il Gestore deve concordare preventivamente con ARPA VdA il posizionamento o il riposizionamento dei datalogger presenti.

A6.7) Misure freatimetriche

Le misure dei livelli di falda andranno effettuate con cadenza mensile sui piezometri "significativi". Almeno due volte all'anno, indicativamente in corrispondenza del massimo e del minimo livello freatimetrico, dovrà essere elaborata una carta del pannello piezometrico che dovrà essere inserita nella relazione annuale, unitamente alla fornitura dei dati di origine in formato digitale.

A6.8) Incontro tecnico finale

Tenuto conto della particolarità del sito e della variabilità dei valori di alcuni parametri, viene prevista la convocazione annuale, da parte dell'Autorità competente, di un incontro tecnico al fine di valutare eventuali aggiornamenti del presente allegato. La convocazione farà seguito alla valutazione delle risultanze dei monitoraggi condotti dal Gestore contenute nel PdMC.

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 18/04/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO